Conto Corrente con la Posta.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 dell'11 gennaio 1933-XI

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie carriere dipendenti dall'Amministrazione finanziaria:

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami ad 80 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari, in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Determina:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame ad 80 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università del Regno, ovvero:

a) del diploma di laurea in scienze sociali e politiche, rilasciato dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze, o del diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto, ai termini del precedente ordinamento;

b) del diploma di laurea conseguito presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

c) del diploma di laurea in scienze politiche ed amministrative conseguito presso la Facoltà di scienze politiche in Roma;

d) del diploma di laurea in scienze sociali e sindacali conseguito presso l'Università di Ferrara;

e) del diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrato dallo speciale attestato dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato e sostenuto gli esami obbligatori di uno dei 5 indirizzi in cui è ordinata la Facoltà; ed abbia inoltre sostenuto gli esami nelle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Legislazione sociale e del lavoro;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Storia delle dottrine economiche;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale pubblico;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza o pervenire direttamente al Ministero (Ufficio centrale del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7; dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 30 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 35 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 39 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica, di uno dei diplomi di laurea indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Fasci femminili, nonchè la data dell'iscrizione.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze o perverranno al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'articolo 3, e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 20, 21 e 22 marzo 1933-XI. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 14 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte, e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti od in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza e conseguiranno la nomina a vice segretari se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 12.

Ai volontari compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800, previa la riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400, previa la ritenuta anzidetta.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Principî di diritto costituzionale.
2. — Diritto amministrativo e corporativo

Parte seconda.

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.

Parte terza.

1. — Scienza della finanza ed economia politica.
2. — Nozioni sul sistema tributario del Regno.
3. — Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(49)

Concorso per esami a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alunno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo di L. 5 dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza o pervenire direttamente al Ministero (Ufficio centrale del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 24 anni, ed è elevato per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare, a 39 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo di L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3, da un medico provinciale o militare ed anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed im-

mune da difetti, od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante, a seconda dell'età del candidato, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Fasci femminili, nonchè la data di iscrizione.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo di L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze o perverranno al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'articolo 3, nè di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 24 e 25 marzo 1933-XI, in quelle fra le sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 3 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425 previa riduzione del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 previa la ritenuta anzidetta.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

(50)

Concorso per esami a 35 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Ritenuto che nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 35 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*).

In applicazione del disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, non oltre la metà dei posti suddetti è riservata agli aspiranti ex combattenti od invalidi per la causa nazionale, che risultino idonei nel concorso ed in mancanza, agli idonei che siano orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, a termini delle disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso della laurea conseguita presso uno degli Istituti superiori di studi commerciali del Regno.

Quelli fra i candidati che sono provvisti della laurea rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche o della laurea in scienze consolari, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di perito commerciale e ragioniere, conseguito presso un Istituto tecnico od un Istituto commerciale.

Possono altresì prender parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di perito commerciale e ragioniere:

1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una università del Regno;

2° laurea in scienze sociali o politiche rilasciata dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze o il diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto ai termini del precedente ordinamento;

3° laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche in Roma;

4° laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso l'Università di Ferrara;

5° laurea rilasciata dalla Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrata dallo speciale attestato, dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato e sostenuto gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la Facoltà ed abbia inoltre sostenuto gli esami delle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Diritto costituzionale;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate dagli aspiranti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) oppure all'Intendenza di finanza della propria provincia.

Le Intendenze di finanza riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Gli impiegati di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito del concorrente e la dichiarazione esplicita di essere disposti, in caso di nomina, sia come prima assegnazione, che per trasferimento, a raggiungere, ove se ne presenti la necessità, una delle Colonie italiane per prestar servizio presso le ragionerie coloniali.

Saranno preferiti per l'invio in Colonia — ove sempre se ne presenti la necessità — quelli che nella domanda, ne avranno fatta particolare segnalazione, sempre quando siano riconosciuti idonei fisicamente a prestar servizio in Colonia.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

A corredo delle domande saranno uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 35 anni e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale è per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni, entrambi i due ultimi limiti riferiti alla data del presente decreto.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2.

Sono ammessi i titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dalle scuole del cessato regime austriaco;

3° certificato su carta da bollo da L. 3 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dalle competenti autorità;

8° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o a quelli femminili;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

10° fotografia recente del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà, o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8 e 9, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciata dai competenti capi d'ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4 e 6, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1933 in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 37 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Per gli orfani di caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 11 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari di ragioneria.

Tanto i vice segretari di ragioneria che i volontari dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito.

Qualora entro detto termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza obbligo di diffida.

Art. 13.

Ai volontari del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali, compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800 da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e decorribile dal giorno dell'assunzione in servizio.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Se la residenza d'ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno è di L. 400 mensili, da ridursi del 12 per cento.

Ai provenienti da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Salvo il disposto dall'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontariato ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 15.

Alla fine del tirocinio i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero, vengono nominati in ordine di graduatoria ai posti disponibili di vice segretario di ragioneria (grado 11°) quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Diritto costituzionale ed amministrativo.
Istituzioni di diritto civile — Diritto commerciale.

Parte seconda.

Scienza delle finanze — Economia politica — Statistica metodologica.

Parte terza.

Computisteria e ragioneria — Contabilità di Stato.

PROVA ORALE.

Le materie delle prove scritte.
Istituzioni di diritto corporativo e sindacale.
Nozioni sul sistema tributario del Regno e sui servizi della Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli delle ragionerie centrali e provinciali.

Il Ministro: JUNG.

(51)

Concorso per esami a 15 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai termini dell'art. 43 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, il concorso che si indice col presente decreto ai fini dei limiti di età, è da considerarsi come prima applicazione del cennato decreto n. 684;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 15 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo *C*).

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) oppure all'Intendenza di finanza della propria provincia.

Le Intendenze di finanza riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione esplicita di essere disposti, in caso di nomina, sia come prima assegnazione, che per trasferimento, a raggiungere, ove se ne presenti la necessità, una delle Colonie italiane, per prestare servizio presso le Ragionerie coloniali.

Le domande dovranno contenere altresì l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni riferito alla data del presente decreto ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 39 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altro assimilabile;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di

servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dalle competenti autorità;

7° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o a quelli femminili;

8° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario dell'Amministrazione finanziaria dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 5 e 6 aprile 1933 in Roma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 41 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo *C*) e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Qualora entro detto termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, non assumano servizio saranno ritenuti rinunciatari senza obbligo di diffida.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe nonchè l'assegno lordo

mensile di L. 425 da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Agli aventi diritto, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Se la residenza d'ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, da ridursi del 12 per cento.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

N.B. — Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Elementi di storia d'Italia, dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. — Carta del Lavoro.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

(52)

Concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che reca le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Ritenuto che nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ai pubblici impieghi nel 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

Art. 2.

Gli esperimenti consteranno di tre prove scritte e della prova orale, sulle materie specificate nell'unito programma (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 6, 7 ed 8 aprile 1933 e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari; quelle orali seguiranno in Roma, presso il Ministero delle finanze, in giorno da destinarsi.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono avere, alla data del presente decreto, l'età non minore di 18 anni e non maggiore di 25. Per i candidati forniti di laurea il limite massimo è elevato ad anni 27.

Il limite massimo di età è elevato altresì a 30 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, a 32 per gli ex combattenti laureati, ed a 39 per i decorati al valor militare, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per coloro che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso dovranno, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentare al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) ovvero alla Intendenza di finanza della propria provincia, domanda su carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande stesse entro il termine suddetto, pel tramite degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande, gli aspiranti, oltre a dichiarare di essere disposti a prestare servizio in qualunque residenza, dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati:

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 2, presso la quale intendono sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere posti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente bando, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato in carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato in carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare, di grado non inferiore a capitano, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico del Regno (Sezione commercio e ragioneria), ovvero di licenza rilasciata dai Regi istituti commerciali del Regno (perito e ragioniere commerciale).

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali o di ragioneria conseguite presso un istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno, nonchè coloro che siano provvisti di titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati, rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento od a quelli femminili.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 4, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Il Ministro può, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'art. 28 (comma 3°) del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno la media di sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato dovrà conseguire almeno i sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Resta ferma la disposizione dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 a favore degli ex combattenti.

Per gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserverà il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, inoltre, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono subito nominati vice ragionieri.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari, senza obbligo di diffida.

Art. 12.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Agli aventi diritto, giusta le vigenti disposizioni, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia.

Se sono destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno è di L. 350 mensili, da ridursi del 12 per cento.

Ai provenienti da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 13.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontariato ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 14.

Alla fine del tirocinio i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice ragioniere (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

1. — Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. — Principi di economia politica e di scienza delle finanze.
3. — Computisteria — Ragioneria delle aziende pubbliche e private — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

PROVE ORALI.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia.

Il Ministro: JUNG.

(53)

Concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai termini dell'art. 43 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, il concorso che si indice col presente decreto, ai fini dei limiti di età, è da considerarsi come prima applicazione del cennato decreto n. 684;

Ritenuto che nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso dovranno, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno presentare al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), ovvero alla Intendenza di finanza della propria Provincia, domanda su carta da bollo da L. 5 diretta al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande stesse entro il termine suddetto, pel tramite degli uffici presso i quali prestano servizio.

Nelle domande, gli aspiranti oltre a dichiarare di essere disposti a prestare servizio in qualunque residenza, dovranno:

a) indicare con precisione il proprio recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 7, presso la quale intendono di sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dall'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, in servizio continuativo almeno dal 1° aprile 1930;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune nel quale il concorrente risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti che siano coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario dell'Amministrazione finanziaria, dal capo dell'ufficio dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso;

11° documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento, od a quelli femminili.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8 ed 11 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano

con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Agli aspiranti residenti in Colonia, è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestivamente analogo avviso.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7 ed 8 aprile 1933, e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, inoltre, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni, dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino ex combattenti ed in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili; entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*), e conseguiranno la nomina ad alunni se, riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno.

Essi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari, senza obbligo di diffida.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.

Agli aventi diritto compete, altresì, giusta le vigenti disposizioni, l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, da ridursi del 12 per cento.

A quelli che provengano da altre amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia, dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

(54)

Concorso per esami a 37 posti di ingegnere in prova nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale dei ruoli dei gruppi *A*, *B*, e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive variazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 37 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A*, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti della laurea in ingegneria civile o industriale o in architettura riportata nelle Regie scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o Politecnici o nelle Scuole superiori di architettura.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza o direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici), non oltre il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente diritto a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto alle Intendenze di finanza o direttamente al Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto — pel tramite degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande firmate di proprio pugno dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 33 ed è elevato ad anni 38 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista o altra assimilabile.

Per coloro che, da attestazione rilasciata dal segretario federale della provincia, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti o imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, dá autenticarsi dal podestà o da un notaio, a menochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante, a secondo dell'età del candidato, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data di iscrizione, e per le donne di inscrizione ai Fasci femminili;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Questo certificato dovrà essere prodotto solo dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 27, 28 e 29 marzo 1933.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 24 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento ed otterranno la nomina al grado di ingegnere nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere.

Art. 12.

Agli ingegneri in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Geodesia e geometria pratica.
2. — Economia ed estimo.

Parte seconda.

1. — Costruzioni civili ed industriali.
2. — Impianti industriali.
3. — Idraulica e costruzioni idrauliche.

Parte terza.

1. — Fisica e chimica industriale.
2. — Elettrotecnica.
3. — Legislazione relativa ai servizi tecnici dell'Amministrazione.
4. — Lingue estere (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato).

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, 9 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(55)

Concorso per esami a 44 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive variazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esame a 44 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del personale provinciale della carriera di gruppo *B*, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (Sezione agrimensura);

b) diploma di maturità scientifica;

c) licenza rilasciata da un Regio istituto industriale o diploma rilasciato da Scuola industriale di 3° grado, purchè siano equipollenti ai diplomi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza del Regno o direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) non oltre il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente diritto a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto alle Intendenze di finanza o direttamente al Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto, pel tramite degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande firmate di proprio pugno dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 28 ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ad anni 33, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare ad anni 39.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista o altra assimilabile, in servizio continuativo almeno dal 1° aprile 1930.

Per coloro che, da attestazione rilasciata dal segretario federale della Provincia, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti o imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei

caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a menochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante, a secondo dell'età del candidato, la inscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento nonchè la data di iscrizione, e per le donne l'iscrizione ai Fasci femminili;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Questo certificato dovrà essere prodotto solo dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà essere inoltre negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 30, 31 marzo e 1° aprile 1933 in quelle fra le sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed, in mancanza, agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento ed otterranno la nomina a geometra aggiunto nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso, che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto.

Art. 12.

Ai geometri aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 350, sul quale va applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Trigonometria e geometria pratica.

Parte seconda.

1. — Economia ed estimo.

Parte terza.

1. — Elementi delle costruzioni civili ed idrauliche;
2. — Costruzioni rurali;
3. — Legislazione relativa ai servizi dell'Amministrazione.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(56)

Concorso per esami a 109 posti di disegnatore e computista nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive variazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 109 posti di disegnatore e computista nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza ginnasiale o tecnica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alle Intendenze di finanza del Regno o direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno contenere l'indicazione se l'aspirante intende conseguire la qualifica di disegnatore o di computista.

Il personale straordinario avente diritto a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto alle Intendenze di finanza o direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto) pel tramite degli Uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande firmate di proprio pugno dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di anni 27 ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ad anni 32, e per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex-combattenti decorati al valor militare ad anni 39.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista o altra assimilabile.

Per coloro che, da attestazione rilasciata dal segretario federale della Provincia, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti o imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *Giornale militare* 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a menochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato comprovante, a seconda dell'età del candidato, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento nonchè la data di iscrizione, e per le donne l'iscrizione ai Fasci femminili;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Questo certificato dovrà essere prodotto solo dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 10 del precedente articolo, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà essere inoltre negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 22 e 23 marzo 1933 in quelle fra le sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex-combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento e conseguiranno la nomina al grado di disegnatore o di computista nella carriera di gruppo *C* del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a disegnatore o computista.

Art. 12.

Ai disegnatori e computisti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, sul quale va applicata la riduzione del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, sul quale va applicata la riduzione del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto o contabilità per gli aspiranti alla qualifica di computista; disegno topografico e architettonico per gli aspiranti alla qualifica di disegnatore.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(57)

Concorso per esami a 3 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 385;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Veduto il R. decreto-legge 21 marzo 1930, n. 219;
Veduto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esame a 3 posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

1° una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

2° una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

3° svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica:

Idrogeno, ossigeno ed altri gas industriali;
Cloro, acido cloridrico, cloruro di calce, clorati;
Zolfo, acido solforico, solfati;
Acido nitrico e nitrati;
Ammoniaca e sali di ammonio;
Fosforo, acido fosforico e fosfati;
Acido borico e borace, arsenico e suoi composti più importanti;
Carbonio e carboni;
Concimi chimici;
Calce e cementi;
Silicio, silicati e vetro;
Industrie ceramiche;
Sodio e sali sodici;
Potassio e sali potassici;
Ghisa, acciaio, ferro dolce e leghe ferro-metalliche;
Rame, sue leghe e sali più importanti;
Piombo e zinco e loro composti più importanti;
Alluminio e suoi composti più importanti;
Argento ed oro e loro sali;
Idrocarburi della serie grassa - Petrolio;
Alcool metilico ed aldeide formica;
Alcool etilico ed aldeide acetica;
Acido acetico ed acido ossalico e loro sali più importanti;
Acido tartarico ed acido citrico e loro sali più importanti;
Acidi grassi e saponi;
Carboidrati, zuccheri e amidi;
Cellulosa e derivati;
Idrocarburi aromatici e loro derivati clorurati e nitrici;
Acido fenico, acido benzoico, acido salicilico e loro sali più importanti - Sostanze coloranti organiche;

4° una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prova orale:

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte e sopra gli argomenti indicati al n. 3.

Art. 3.

Le prove scritte di cui sopra avranno luogo in Roma presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette nei giorni dal 20 al 25 marzo 1933-XI; quella orale in epoca da destinarsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza nel perentorio termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo dello Stato dovranno far pervenire le domande alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette o alle Intendenze di finanza entro il termine suddetto pel tramite della propria Amministrazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista oppure ai Fasci Giovanili di Combattimento od ai Fasci Femminili, a seconda della loro età.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Il Ministro, può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno esibirsi i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e siano stati decorati al valor militare, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, ecc., per delitti commessi sotto le armi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo di L. 3;

3° certificato generale negativo del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 10;

4° certificato negativo di procedimenti penali pendenti, su carta da bollo di L. 3;

5° certificato di buona condotta rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze nell'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo di L. 3 da un ufficiale sanitario militare, da un medico provinciale od anche per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di chimico.

L'Amministrazione ha facoltà di fare controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922;

8° diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o diploma di ingegnere chimico, ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

I candidati laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

9° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° certificato rilasciato dalle competenti autorità politiche dal quale risulti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento od ai Fasci femminili, a seconda dell'età del candidato.

Coloro poi che intendano beneficiare della proroga sul limite massimo di età di cui al n. 1 del presente articolo, dovranno produrre un certificato su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti la data precisa della iscrizione al Partito, anteriormente al 28 ottobre 1922;

11° fotografia debitamente autenticata.

Art. 6.

I documenti di cui ai n. 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'art. 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gl'interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Non è consentito far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero delle finanze salvo pel titolo di studio, del quale si deve in ogni caso produrre un certificato con l'indicazione precisa dell'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati i quali siano reduci di guerra sono tenuti inoltre a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare,

annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno debitamente documentare tale loro qualità.

Gli orfani, le vedove non rimaritate, e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 8.

Oltre ai documenti sopraindicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 20 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'articolo 9 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse a termini dell'art. 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024 e art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessi nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

Le nomine ai posti di allievi chimici messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 11 e alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 13.

Il periodo di allievo avrà la durata non inferiore a sei mesi dalla data dell'ammissione in funzioni.

Durante il periodo di servizio a titolo di prova gli allievi percepiranno una indennità mensile di L. 800, ridotta del 12 per cento, oltre l'aggiunta di famiglia a termine di legge.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400, da ridursi del 12 per cento.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Dopo ultimato con esito favorevole il periodo di prova gli allievi saranno nominati chimici nei Laboratori chimici delle dogane (grado 9°).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(58)

Concorso per esami a 80 posti di volontario nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed aggiunte e relative disposizioni complementari;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* degli uffici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze e successiva aggiunta di cui all'articolo unico del R. decreto 3 marzo 1932 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);

3° diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito o ragioniere commerciale);

4° diploma di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (Sezione agrimensura), per il personale che, alla data del bando di concorso, presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e d'Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico matematica) conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27, 28, 29 marzo 1933-XI, e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; quelli orali in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere regolarmente corredate dai prescritti documenti e presentate alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministero delle finanze) o alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista oppure ai Fasci giovanili di combattimento, od ai Fasci femminili e dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed il loro preciso recapito avendo cura poi di segnalare gli eventuali successivi cambiamenti.

Le domande non documentate o insufficientemente documentate o corredate da documenti irregolari saranno respinte agli interessati.

Esse saranno ammesse se regolarizzate nel termine stabilito.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

A corredo delle domande di ammissione gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti debitamente bollati e legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 25° anno.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 27 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 30 anni; e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

Sono esclusi dal beneficio della elevazione dei limiti di età coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanna, anche se per essa, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, ecc., per delitto commesso sotto le armi.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, non è richiesta la condizione dei limiti di età;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo permanente del Regio esercito, della Regia marina o della Milizia volontaria nazionale, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune, in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° certificato rilasciato dalle competenti autorità politiche dal quale risulti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento od ai Fasci femminili a seconda dell'età del candidato.

Coloro poi che intendano beneficiare della proroga sul limite massimo di età di cui al n. 1 del presente articolo, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti la data precisa della iscrizione al Partito, anteriormente al 28 ottobre 1922;

10° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, ad eccezione di quello relativo all'età, debbono dagli aspiranti essere posseduti non oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 9 e 10, insieme a

copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 dell'articolo precedente, dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Ministero delle finanze) o alle Intendenze di finanza, la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto.

Non è consentito fare riferimenti a documenti eventualmente prodotti ad altri uffici del Ministero delle finanze o di altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio; in tal caso il candidato dovrà produrre il relativo certificato delle competenti autorità scolastiche ed indicare altresì l'ufficio presso il quale si trova il titolo originale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali hanno superato le prove di esame in base alle votazioni riportate dai candidati nelle prove stesse, a termini dell'articolo 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine dei giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però la facoltà di assegnare ai predetti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite con decreto del Ministro per le finanze, a coloro i quali risultino vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente art. 9 ed alle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nella legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati sottoispettori aggiunti con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina a sottoispettore aggiunto, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso per i primi tre mesi potranno essere chiamati a frequentare in Roma, presso apposita scuola di applicazione di discipline doganali, un corso di esercitazione teorico-pratico.

Al termine di detto periodo essi saranno destinati a prestare servizio nella residenza che verrà loro assegnata e che dovranno raggiungere nel termine che sarà prefisso.

Coloro che nel giorno stabilito per l'inizio del corso suindicato non si presenteranno, oppure non raggiungeranno alla fine del corso stesso la residenza loro assegnata, saranno ritenuti rinunciatari, senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Verrà fatta eccezione a tale disposizione per coloro che si trovino sotto le armi per obbligo di leva.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete un assegno lordo mensile di L. 700 da ridursi del 12 per cento e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile sarà corrisposto nella misura di L. 350, da ridursi del 12 per cento.

Quelli che provengono da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzione di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale — Centri e porti di notevole importanza commerciale).
2. — Nozioni di statistica commerciale.
3. — Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: JUNG.

(59)

Concorso per esami a 14 posti di ufficiale aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 14 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova.

Art. 2.

Tre dei suddetti posti, e cioè un quarto di essi, sono riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di dieci anni e non più di venti anni di servizio, e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Ai rimanenti undici posti possono aspirare coloro che siano provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo di L. 5 dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) oppure all'Intendenza di finanza non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gl'impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio. Così pure i sottufficiali della Regia guardia di finanza faranno pervenire tali domande a mezzo dei Comandi da cui dipendono.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti di cui al 2° comma del precedente art. 2, dovranno dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, od ai Fasci femminili.

Nelle domande i candidati dovranno designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 7 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanna, anche se per essa sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, ecc., per delitto commesso sotto le armi.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, in servizio continuativo.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gl'italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare ed anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, come pure la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degl'invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario;

11° certificato rilasciato dalla competente autorità politica dal quale risulti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Fasci femminili, a seconda dell'età del candidato.

Coloro che intendano beneficiare della proroga sul limite massimo di età, di cui al n. 1 del presente articolo, dovranno produrre un certificato su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti la data precisa dell'iscrizione al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 11 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8 e 11 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza sono tenuti soltanto a trasmettere la copia del foglio matricolare, rilasciata ed autenticata dai Comandi alle cui dipendenze si trovano, nonchè una dichiarazione rilasciata dai Comandi medesimi, attestante la buona condotta dei candidati e la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo di L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, o insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso col decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 31 marzo e 1° aprile 1933 presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva eventualmente di ridurre il numero delle suindicate sedi.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette).

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno classificati in due distinte graduatorie: saranno compresi nella prima, fino al limite

dei posti per esso stabilito, i sottufficiali della Regia guardia di finanza e, nella seconda tutti gli altri candidati.

Il ruolo degli ufficiali aggiunti in prova delle dogane sarà formato nell'ordine seguente:

1° vincitori del concorso compresi nella prima graduatoria, secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva: a parità di punti avrà la precedenza il candidato di grado più elevato o più anziano se dello stesso grado;

2° vincitori del concorso compresi nella seconda graduatoria non si raggiunga il numero dei posti per essi stazione complessiva.

Se nella categoria dei candidati di cui alla prima graduatoria non si aggiunga il numero dei posti per essi stabilito, i posti disponibili sono portati in aumento a quelli dell'altra categoria fino a raggiungere il numero complessivo dei posti messi a concorso.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate, per i vincitori compresi nella seconda graduatoria, le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

All'approvazione delle graduatorie ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, rispetto ai vincitori compresi nella seconda graduatoria, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosito 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova e conseguiranno la nomina ad ufficiali aggiunti doganali se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che appartengono al personale non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ufficiale aggiunto nelle dogane.

Art. 13.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425 da ridursi del 12 per cento, ed, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 da ridursi del 12 per cento.

Agli ufficiali aggiunti doganali in prova provenienti dal Corpo della Regia guardia di finanza saranno conservati, fino al conseguimento della nomina ad ufficiali aggiunti di dogana, i soldi ed i soprassoldi inerenti al loro grado, da corrispondersi sul capitolo — soldo della Guardia di finanza — e da reintegrare in parte coll'assegno che spetterebbe in qualità di ufficiali aggiunti doganali in prova, giusta il disposto del precedente comma del presente articolo.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro : JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI.

Parte prima.

Diritti e doveri dell'impiegato — Ordinamento amministrativo del Regno.

Parte seconda.

Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice — Nozioni elementari di geometria piana e solida.

Parte terza.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia e delle sue Colonie.

Parte quarta.

Carta del lavoro.

Il Ministro: JUNG.

(60)

Concorso per esami a 25 posti di ufficiale tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione delle dogane (imposte di produzione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il Regio decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del Regio decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 25 posti di ufficiale tecnico in prova nel ruolo del personale delle imposte di produzione.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed I. I.) o alle Intendenze di finanza non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e I. I.) o alle Intendenze di finanza nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento od ai Fasci femminili.

Nelle domande gli aspiranti dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 7 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportate condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, ecc., per delitti commessi sotto le armi.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, in servizio continuativo.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 7;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal Podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario;

11° certificato rilasciato dalla competente autorità politica dal quale risulti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, od ai Fasci femminili, a seconda dell'età del candidato.

Coloro poi che intendano beneficiare della proroga sul limite massimo di età di cui al n. 1 del presente articolo, do-

vranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal competente Segretario federale, dal quale risulti la data precisa della iscrizione al Partito, anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 11 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 11 del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, ne si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, o insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 3 e 4 aprile 1933-XI presso le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Bologna.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva eventualmente il numero delle suindicate sedi.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e I.I.).

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 33 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395 e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'articolo 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ufficiali tecnici in prova e conseguiranno la nomina ad ufficiali tecnici aggiunti delle imposte di produzione, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 conseguiranno subito la nomina ad ufficiale tecnico aggiunto.

Art. 12.

Agli ufficiali tecnici in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425 da ridursi del 12 per cento ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, da ridursi del 12 per cento.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica con applicazione ad un tema di meccanica elementare.
2. — Formazione di un prospetto statistico, oppure disegno di parte di una macchina semplice.

PROVE ORALI.

Parte prima.

1. — Statuto fondamentale del Regno.
2. — Nozioni generali sulla produzione e sull'accertamento dei generi soggetti ad imposta di fabbricazione (acido acetico, birra, surrogati del caffè, glucosio ed analoghe materie zuccherine, olii di semi, organi di illuminazione, polveri piriche, spiriti e zucchero), nonchè sul gas-luce e l'energia elettrica.
3. — Nozioni generali sulle principali disposizioni legislative per le imposte di fabbricazione e di consumo.

Parte seconda.

1. — Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice.
2. — Nozioni elementari di geometria piana e solida.
3. — Nozioni di meccanica elementare — Definizioni — Macchine semplici — Leggi sul movimento dei corpi.
4. — Nozioni sulla proprietà del vapore acqueo e sui generatori di vapore.

Parte terza.

a) Metallurgia — Composizione dei metalli più comunemente adoperati nell'industria — Indicazione dei minerali dai quali si ricavano e sui caratteri fisici di ciascuno di essi — Caratteri e prove che permettono di conoscere la bontà o i difetti dei materiali — Unione dei metalli fra di loro.

b) Tecnologia meccanica — Indicazione delle principali macchine utensili che si adoperano nell'officina.

Nozioni sulla lavorazione dei metalli.

Il Ministro: JUNG.

(61)

Concorso per esami a tre posti di elettrotecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione delle dogane (imposte di produzione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto 17 dicembre 1932, di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a tre posti di elettrotecnico aggiunto in prova delle imposte di produzione.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie e pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo di L. 5 dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e I. I.) oppure alle Intendenze di finanza, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domanade gli aspiranti dovranno anche dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento od ai Fasci femminili.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 39 anni.

Sono esclusi dal beneficio dell'elevazione dei limiti di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanna, anche se per essa sia successivamente intervenuta amnistia, indulto, ecc., per delitto commesso sotto le armi.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, in servizio continuativo.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo pel quale essi appartennero al Partito anteriormente alla data anzidetta;

2° certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, come pure la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo d'ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario;

11° certificato rilasciato dalla competente autorità politica dal quale risulti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento od ai Fasci femminili, a seconda dell'età del candidato.

Coloro, poi, che intendano beneficiare della proroga sul limite massimo di età di cui al n. 1 del presente articolo, dovranno produrre un certificato su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal competente segretario federale, dal quale risulti la data precisa dell'iscrizione al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 11 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 11 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo di L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, o insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 10 e 11 aprile 1933 in quelle fra le sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale dogane e imposte indirette).

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di elettrotecnici aggiunti in prova delle imposte di produzione e

conseguiranno la nomina ad elettrotecnici aggiunti delle dette imposte se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad elettrotecnico aggiunto.

Art. 12.

Agli elettrotecnici aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, da ridursi del 12 %, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia. Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 da ridursi del 12 %.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda.

Relazione sopra tema dato, circa un impianto elettrico a corrente continua od alternata.

La relazione dovrà essere corredata da un disegno schematico del quadro di manovra, degli apparecchi di misura della corrente e delle linee di distribuzione.

PROVE ORALI.

Parte prima.

a) Meccanica elementare e tecnologia meccanica — Definizioni generali e unità fondamentali di meccanica elementare — Macchine semplici — Movimento dei corpi — Lavoro meccanico — Sistema di misura C.G.S.

Cenni sulla proprietà del vapore acqueo, sulle caldaie e sulle motrici a vapore — Cenni sui motori idraulici e sui motori a scoppio;

b) Metalli impiegati nella industria e negli impianti elettrici — Caratteri e prove che permettono di riconoscere la bontà dei metalli — Unione dei metalli fra di loro.

NB. — Si intende che il concorrente dovrà dar prova di conoscere la geometria piana e quella solida e il significato delle funzioni di trigonometria che servono nelle misurazioni sulle correnti alternate.

Parte seconda.

Elettricità:

1. — Sistema elettro-magnetico C.G.S. — Fenomeni fondamentali e definizioni relative alla corrente elettrica — Unità pratiche — Leggi di Ohm e di Kirchoff — Lavoro e potenza della corrente — Legge di Joule.

2. — Magnetismo ed elettro-magnetismo — Definizioni ed unità relative — Proprietà magnetica del ferro, della ghisa e dell'acciaio — Isteresi — Induzioni elettro-magnetiche — Legge di Lenz — Correnti di Foucault.

3. — Dinamo a corrente continua — Loro parti essenziali — Funzionamento — Descrizione di qualche tipo — Rendimento.

4. — Correnti alternate — Nozioni e fenomeni generali — Definizioni varie che ricorrono nello studio di queste correnti — Alternatori monofasi — Loro parti essenziali — Funzionamento — Descrizione di qualche tipo — Rendimento.

Correnti bifasi, trifasi e polifasi — Generatori industriali di queste correnti.

5. — Motori elettrici a corrente continua ed alternata.

6. — Accumulatori: loro funzionamento — Fenomeni alla carica ed alla scarica — Rendimento — Loro impiego negli impianti elettrici.

7. — Illuminazione elettrica — Nozioni sui diversi tipi di lampade ad incandescenza nel vuoto o in gas inerte, ad arco ed a gas rarefatti.

Nozioni sulle principali grandezze fotometriche e sui vari tipi di fotometro — Dati pratici sul consumo unitario.

8. — Apparecchi di misura industriali per corrente continua ed alternata — Principî sui quali si fonda il loro funzionamento — Contatori — Descrizione di qualche apparecchio di misura — Verifica degli apparecchi.

9. — Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Sistemi industriali in uso — Misure sugli impianti elettrici — Trasformatori di corrente — Loro rendimento.

NB. — Nella prova orale il concorrente sarà invitato ad eseguire qualche esperimento con istrumenti di misura.

Parte terza.

Gas-luce:

Cenni sul modo di produzione e distribuzione del gas e contatori relativi — Dati pratici sugli apparecchi di illuminazione più in uso.

Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per l'applicazione della tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Il Ministro: JUNG.

(62)

Concorso per esami a 150 posti di volontario in prova (procuratori di 2ª classe) nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, degli uffici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 3 marzo 1932, n. 213;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 150 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);

3° diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale);

4° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione agrimensura) per il personale che alla data del bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e d'Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico matematica) conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 marzo 1933 e si svolgeranno in Roma presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia; quelle orali in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato al concorso, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 25° anno di età; per gli aspiranti provvisti di laurea il limite massimo resta fissato al 27° anno.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato di 5 anni e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per i candidati che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato non è richiesta la condizione del limite di età;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° attestazione in carta semplice delle competenti gerarchie da cui risulti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dell'Ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o la abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 7, 8 e 10 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5 e 6, un certificato rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai predetti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati procuratori di 2ª classe con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina a procuratori di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontari compete soltanto il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700 (diminuito del 12 per cento) e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno è di L. 350 mensili (diminuito del 12 per cento).

Quelli che provengono da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'utimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito ed all'imposta sui celibi.
2. — Nozioni sulla contabilità commerciale.

Il Ministro: JUNG.

(63)

Concorso per esami a 28 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 28 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo di L. 5 dovranno essere presentate non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, che le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare, a 39 anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato su carta da bollo di L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° attestazione in carta semplice delle competenti gerarchie da cui risulti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo di L. 10;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° diploma originale, o copia autentica, di uno dei titoli indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a menochè il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi dal capo d'ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o dal prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi supplisca-

no con un certificato, in carta da bollo di L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3 o insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 27 e 28 marzo 1933 in Roma, presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli e Palermo.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nella carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425 (diminuito dal 12 per cento) ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 (diminuito del 12 per cento).

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

(64)

Concorso per esami a 150 posti di volontario procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli di gruppo A, B e C degli uffici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 150 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);

3° diploma di licenza rilasciato dai Regi Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale).

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Ai sensi del R. decreto 3 marzo 1932, n. 213, il personale che, alla data del bando di concorso, presti servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sarà ammesso al concorso anche se fornito del diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico, Sezione agrimensura.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1933, e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze in Roma e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia; quella orale in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Agli effetti dell'art. 2 del decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 dicembre 1932, gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento e dovranno esibire una corrispondente attestazione in carta libera delle competenti gerarchie del Partito. Le aspiranti donne dimostreranno di essere iscritte ai Fasci femminili.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 25° anno di età. Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 27 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 30 anni; per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. La data di iscrizione anzidetta dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal segretario federale della Provincia alla quale il fascista appartiene.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato su carta da bollo di L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo di L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica in carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune, in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Anche questi candidati sono tenuti a dimostrare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento nel modo prescritto dal terzo comma del precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, un certificato rilasciato su carta da bollo di L. 3, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai predetti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati procuratori di 2ª classe con riserva di anzianità. Gli altri, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratori di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontari compete esclusivamente il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700 diminuito del 12 per cento, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 350 mensili, diminuito del 12 per cento.

Quelli che provengono da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.

2. — Nozioni generali sulle leggi relative alle tasse di registro, di bollo, di successione ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.

3. — Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: JUNG.

(65)

Concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche (Amministrazione delle tasse sugli affari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 30 posti di alunno in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 10 e 11 aprile 1933 e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze in Roma, e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, quella orale in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze provvedono, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Agli effetti dell'art. 2 del decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 dicembre 1932, gli aspiranti, nella domanda di ammissione al concorso dovranno dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento e dovranno esibire una corrispondente attestazione in carta libera delle competenti gerarchie del Partito. Le aspiranti donne dimostreranno di essere inscritte ai Fasci femminili.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì designare la sede tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre, appartennero al Partito. La data d'iscrizione anzidetta dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal segretario federale della Provincia alla quale il fascista appartiene.

La condizione del limite di età non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizo dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, in servizio continuativo;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune d'origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 da un medico provinciale o militare ed anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità

sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° i candidati in servizio straordinario, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. Anche questi candidati sono tenuti a dimostrare le loro iscrizioni al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nel modo prescritto dal terzo comma del precedente art. 4.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 4 insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, diminuito del 12 per cento, ed, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 diminuito del 12 per cento.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

(66)

Concorso per esami a 60 posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (Amministrazione delle tasse sugli affari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932 - Anno XI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 60 posti di alunno in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica e ginnasiale.

Art. 3.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20 e 21 marzo 1933 e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze in Roma e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia; quella orale in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Agli effetti dell'art. 2 del decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 dicembre 1932, gli aspiranti, nella domanda di ammissione al concorso, dovranno dichiarare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento e dovranno esibire una corrispondente attestazione in carta libera delle competenti gerarchie del Partito. Le aspiranti donne dimostreranno di essere iscritte ai Fasci femminili.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì designare la sede, tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 30 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. La data di iscrizione anzidetta dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal segretario federale della Provincia alla quale il fascista appartiene.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile in servizio continuativo;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune d'origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale Militare* 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

7° diploma originale o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° i candidati in servizio straordinario, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. Anche questi candidati sono tenuti a dimostrare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nel modo prescritto dal 3° comma del precedente art. 4.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 4 insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, diminuito del 12 per cento ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50 diminuito del 12 per cento.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

(67)

Concorso per esami a 35 posti di vice segretario in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (Amministrazione del Tesoro) (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* degli Uffici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze e successiva aggiunta di cui all'articolo unico del R. decreto 3 marzo 1932 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1931, col quale fu indetto un concorso per esami a 34 posti di volontario nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Tenuto conto dei posti messi a concorso e non coperti, nonchè dei posti resisi vacanti successivamente al 22 gennaio 1931;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, contenente, fra l'altro, l'autorizzazione a bandire un concorso per esami nell'anno 1933 a 35 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 35 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli uffici provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria);

3° diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale);

4° diploma di abilitazione del corso superiore d'Istituto tecnico (Sezione agrimensura) per il personale che, alla data del bando di concorso, presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico matematica) conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto ed avrà luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 3, 4 e 5 aprile 1933-XI.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno 15 giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684. I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — o alle Intendenze di finanza,

entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 28° anno di età. Per i laureati il limite massimo di età è di 30 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato di 5 anni, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 sarà valutata, in aggiunta ai limiti massimi d'età suindicati, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, in servizio continuativo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione, o ai Fasci femminili;

6° certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune, in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I candidati in servizio straordinario, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità, del servizio stesso.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 4 e 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 6 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o irregolari. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti, nonchè le disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai predetti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di 1/10 di quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione degli uffici provinciali del Tesoro, ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono nominati vice segretari con riserva di anzianità. Gli altri conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontari compete soltanto il rimborso della sola spesa personale in viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno mensile di L. 700, al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 350 mensili al lordo della ritenuta del 12 per cento.

Quelli che provengono da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVE ORALI.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.
4. — Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Il Ministro: JUNG.

(68)

Concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (Amministrazione del Tesoro) (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari, in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli di gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1931-IX, col quale fu indetto un concorso per esame a 67 posti di alunno d'ordine in prova negli uffici provinciali del Tesoro, in applicazione del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e tenuto conto dei posti messi a concorso e non coperti, nonchè dei posti resisi vacanti successivamente al 22 gennaio 1931;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932, contenente, fra l'altro, l'autorizzazione a bandire un concorso per esame nell'anno 1933 a 30 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 30 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai

termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti salvo quelli rilasciati dal cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, o alle Intendenze di finanza, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti ed il loro recapito, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 sarà valutata, in aggiunta ai limiti massimi di età suindicati, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile, in servizio continuativo;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Fasci femminili, nonchè la data d'iscrizione;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare ed anche dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° diploma originale, o copia autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 3, o insufficientemente documentate.

Il Ministro può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto, a Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 24 e 25 marzo 1933-XI.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno 15 giorni prima della data degli esami; che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel Capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nella carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro, e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno di ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, da detrarsi la ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, da detrarsi la ritenuta del 12 per cento.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Componimento italiano.

Parte seconda.

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del Lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: JUNG.

(69)

Concorso per esami a 2 posti di allievo tecnico (grado 10° - gruppo A) nel ruolo di prima categoria dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dal R. decreto

21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929 che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e il R. decreto-legge n. 1491, del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria dei monopoli di Stato, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato od agli uffici dipendenti dalla Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) entro il termine del 10 marzo 1933-XI domanda redatta in bollo da L. 5 colla precisa indicazione del proprio recapito corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato non abbia superato i trenta anni di età alla data del presente decreto.

Tale limite è aumentato di anni cinque per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed è protratto fino al compimento del 39° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra da assumersi in virtù dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per i decorati al valore militare, e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario o d'altro documento, munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale di laurea in ingegneria civile o industriale o copia autentica di esso rilasciata da notaio. I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*), ed una dichiarazione in competente carta da bollo del capo di ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di un solo dei documenti predetti, costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, meno la domanda di ammissione.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale. Quelle scritte avranno luogo nei giorni 30 e 31 marzo 1933-XI

nella sede che sarà comunicata tempestivamente agli aspiranti ammessi al concorso, con lettera raccomandata che dovrà essere esibita alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova scritta; quella orale in giorno da destinarsi.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario tecnico dei monopoli di grado quinto;

membri, due professori stabili della Regia scuola di ingegneria in Roma e due funzionari tecnici dei monopoli di grado non inferiore al sesto;

segretario, un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al nono.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo sesto della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale, e di dieci punti per ogni prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quelli riportati in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate almeno con sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valore militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale inscritti nelle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex-combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 800 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste, nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 % a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualora entro tale termine (escluso il caso in cui i vincitori si trovino sotto le armi per obbligo di leva) non assumano servizio saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Parte prima.

1. — Costruzioni civili ed industriali;
2. — Impianti industriali. Macchine termiche e idrauliche;
3. — Idraulica e costruzioni idrauliche.

Parte seconda.

1. — Fisica tecnica;
2. — Elettrotecnica.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta dall'italiano, nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere, di un brano di un libro o di una pubblicazione scientifica.

Il Ministro: JUNG.

(70)

Concorso per esami a 8 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificati dal R. decreto

21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929, che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 ed il R. decreto-legge n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina ad otto posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di prima categoria (gruppo *B*) dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) entro il termine del 10 marzo 1933-XI domanda redatta in bollo da L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato abbia compiuto 18 anni di età e non superati i 26 alla data del presente decreto.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre per coloro che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento, munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di Istituto tecnico (Sezione commerciale); sono ammessi anche i titoli di studio conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima o dopo il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 di cui alle premesse.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*), e una dichiarazione in competente carta da bollo del capo dell'ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti predetti, costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, meno la domanda di ammissione.

Art. 3.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una prova orale; quelle scritte avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 aprile 1933-XI nelle sedi che saranno comunicate tempestivamente, agli aspiranti ammessi al concorso, con lettera raccoman-

data che dovrà essere esibita il giorno della prima prova scritta; quella orale in giorno da destinarsi.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario amministrativo di grado quinto;

membri, quattro funzionari di grado non inferiore al sesto;

segretario, un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al nono.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo VI della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valore militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale inscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale inscritti alle altre categore non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex-combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole, rispetto a quelli senza prole, ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che, a giudizio insindacabile del predetto Consiglio, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 700 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1046 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1929, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualora entro tale termine (escluso il caso in cui i vincitori si trovino sotto le armi per obbligo di leva) non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda.

1. — Principî di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie — Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale di Stato.

PROVE ORALI.

1. — Le materie delle prove scritte;
2. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo;
3. — Nozioni di statistica;
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi — Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano nelle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(71)

Concorso per esami a 5 posti di applicato meccanico nel ruolo dei Monopoli di Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi della causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929, che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e il R. decreto n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, 17 dicembre 1932-XI, che autorizza di bandire concorsi per l'assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI, e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a 5 posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato od agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzione manifatture tabacchi, Direzione saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) entro il termine del 10 marzo 1933-XI, domanda redatta in bollo da L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che il candidato abbia compiuto 18 anni di età e non superati i 26 alla data del presente decreto.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dalla competente autorità, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale certificato deve essere redatto nella forma voluta dall'articolo 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

i) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da una pubblica Amministrazione;

m) diploma originale o copia autentica notarile di licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo industriale, oppure di licenza di scuola tecnica a indirizzo industriale, oppure di licenza di istituto tecnico, corso inferiore; sono ammessi anche i titoli di studio conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima o dopo il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 di cui alle premesse.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) e *h*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *l*), *m*) ed una dichiarazione in competente carta da bollo del capo dell'ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di un solo dei documenti predetti costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato: ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, meno la domanda di ammissione.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte, una grafica ed una pratica ed in una prova orale.

Le prove scritte, quella grafica e quella pratica, avranno luogo nei giorni 13, 14, 15 e 16 aprile 1933-XI, nelle sedi che saranno comunicate tempestivamente agli aspiranti ammessi al concorso, con lettera raccomandata che dovrà essere esibita alla Commissione esaminatrice o Comitato di vigilanza il giorno della prima prova scritta; quella orale in giorno da destinarsi.

Le prove verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, è composta come segue:

presidente, un funzionario tecnico di grado non inferiore al sesto;

membri, un professore di scuola secondaria di avviamento professionale, e due funzionari tecnici di grado non inferiore al settimo;

segretario, un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al nono.

I Comitati di vigilanza saranno costituiti con provvedimento del direttore generale dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo VI della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, grafica e pratica e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, grafica e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, nella grafica e nella pratica, e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valore militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale iscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole, rispetto a quelli senza prole, ed a questi ultimi, rispetto ai celibi.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, salvo però il diritto di precedenza assoluta agli agenti subalterni invalidi di guerra e i diritti previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, degli ex combattenti e degli orfani od altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati meccanici, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425, di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929, e relative quote complementari, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualora entro tale termine (escluso il caso in cui i vincitori si trovino sotto le armi per obbligo di leva) non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PARTE PRIMA.

(Prova scritta ed orale).

Matematica e geometria:

Matematica — Calcolo numerico — Algebra: fino alle equazioni di 2° grado ad una incognita incluse.

Geometria piana — Geometria solida — Superfici — Volumi.

PARTE SECONDA.

(Prova scritta ed orale).

Principi di meccanica:

Forze e coppie — Le macchine semplici — Calore — Elettricità statica — Correnti elettriche — Legge di Ohm — Legge di Juole — Legge di Kirchoff — Legge di Farady — Magnetismo ed elettromagnetismo.

Caratteri, qualità, prove a freddo ed a caldo dei seguenti metalli e leghe: ferro, ghisa, acciaio, rame, bronzo, alluminio i metalli speciali.

Tecnologia della tempra, della fonderia della ghisa e del bronzo.

Lavorazione del legno e dei metalli — Macchine termiche — Meccanica applicata — Motori — Applicazioni più importanti delle correnti elettriche.

Chimica — Nozioni elementari — Minerali dai quali si estraggono i metalli.

PARTE TERZA.

(Prova grafica).

Disegno di macchine e organi di macchina di uso più comune.

PARTE QUARTA.

(Esperimento pratico).

Esecuzione di un capolavoro.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(72)

Concorso a 10 posti di commesso nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificato dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, e dal R. decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1929, che determina l'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova;

Vista la legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e il R legge n. 1491 del 20 novembre 1930, sul trattamento mico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 17 dicembr 1932 che autorizza a bandire concorsi per l'assunzione ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933 e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 10 posti di commesso nella Amministrazione dei monopoli di Stato, fra i congedati dell'Arma dei RR. Carabinieri e del Corpo della T guardia di finanza, di età non superiore ai 40 anni, data del presente decreto.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizion per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per g invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazional Inoltre, per coloro che risultino iscritti al Partito Naziona Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limi massimo di età, una proroga di durata pari al tempo p cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richies per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in serviz dello Stato.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione gen rale dei monopoli di Stato od agli uffici dipendenti dall'An ministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazi ni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni sa line, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fi scali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) entro termine del 10 marzo 1933-XI, domanda redatta in bollo d L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di con corso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equi parazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato rilasciato dalla competente autorità attestante che il candidato gode i diritti politici;

d) certificato rilasciato dalla competente autorità com provante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato di stato di famiglia (solo per gli ammogliati con o senza prole e vedovi con prole);

h) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra pei minorati per la causa nazionale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità. Tale

I cato deve essere redatto nella forma voluta dall'articolo 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia per accertare la loro completa idoneità al posto cui aspirano;

i) foglio di congedo illimitato e copia del foglio matricolare militare annotato, per gli ex combattenti, delle benemerenze e servizi di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 *Giornale militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

l) fotografia di data recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

m) titoli di studio (in originale o copia autentica notarile) di cui il candidato è in possesso ed ogni altro documento atto a dimostrare la idonea istruzione del candidato, e gli incarichi di fiducia eventualmente assolti.

Tutti i citati documenti devono essere in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che appartenessero ad Amministrazioni statali con qualsiasi qualifica, dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*), *m*), ed una dichiarazione in competente carta da bollo del capo ufficio da cui risulti la loro qualifica e la data di assunzione in servizio.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti predetti, la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo, od altro, potranno costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi, ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso, saranno restituiti, a richiesta, i documenti presentati, meno la domanda di ammissione.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice che sarà nominata con successivo decreto è composta come segue:

presidente, un funzionario di grado non inferiore al sesto;

membri, due funzionari tecnici di grado non inferiore al settimo;

segretario, un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al decimo.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valore militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale iscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale iscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed questi ultimi rispetto ai celibi.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. Questi saranno nominati commessi salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 300 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti di applica la riduzione del 12 per cento a termini del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

A coloro che provengono da altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualora entro tale termine non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno d'ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(73)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 dell'11 gennaio 1933 - XI

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1932, n. **1714.**

Approvazione della convenzione 29 novembre 1932 con la Compagnia adriatica di navigazione, con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico).

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1932, n. 1714.

Approvazione della convenzione 29 novembre 1932 con la Compagnia adriatica di navigazione, con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le convenzioni:

18 dicembre 1925, 6 agosto 1928 e 21 dicembre 1931, stipulate con la Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo III (Venezia);

23 novembre 1925 e 16 marzo 1927, stipulate con la Società Anonima Industrie Marittime, sedente in Ancona, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo V (Ancona);

27 settembre 1925, 16 marzo 1927, 27 settembre 1928, 3 giugno 1929, 14 novembre 1930 e 9 gennaio 1932, stipulate con la Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore sedente in Bari, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo VI (Bari);

2 dicembre 1925 e 6 ottobre 1927, stipulate con la Società anonima di navigazione marittima « Costiera », sedente in Fiume, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *G* (Fiume);

13 novembre 1925, 16 marzo 1927, 21 marzo 1928 e 20 maggio 1931, stipulate con la Società anonima zaratina di navigazione, sedente in Zara, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *H* (Zara);

10 aprile 1928 stipulata con la Società anonima di navigazione « Nautica », sedente in Fiume, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati delle Isole italiane del'Egeo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una nuova organizzazione delle linee suddette, affidandone l'esercizio ad un unico ente per renderle più efficienti in rapporto alle comunicazioni fra le varie regioni dell'Adriatico e fra l'Italia e le Isole italiane dell'Egeo;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 29 novembre 1932-XI con la Compagnia adriatica di navigazione, sedente in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) per la durata dal 16 aprile 1932 al 31 dicembre 1946 e verso l'annua sovvenzione di lire cinquantaquattro milioni ottocentottantamila (lire 54.880.000).

Art. 2.

La spesa prevista dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 1.250.000 per l'esercizio finanziario 1932-33; di L. 500.000 per ciascuno degli esercizi dal 1933-34 al 1944-45; di L. 14.430.000 per l'esercizio 1945-46 e di L. 14.180.000 per l'esercizio 1946-47.

Art. 3.

Il personale amministrativo, di mare (stato maggiore) e subalterno occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla convenzione allegata al presente decreto sia all'inizio della convenzione medesima, e sia per le ulteriori esigenze che si verificassero entro il successivo periodo di un anno, dovrà dal concessionario essere assunto esclusivamente fra gli impiegati amministrativi, di mare (stato maggiore) e subalterni facenti parte dei ruoli organici delle cessanti Società di navigazione savvenzionate: Società anonima di navigazione « San Marco », Società Anonima Industrie Marittime; Società di navigazione « Puglia », con rapporto di impiego disciplinato dai regolamenti organici approvati con decreti 15 marzo 1927 del Ministro per le comunicazioni e modificati con successivi decreti del Ministro medesimo in data 14 ottobre 1927 e 27 marzo 1928; Società anonima di navigazione marittima « Costiera »; Società anonima zaratina di navigazione, con rapporto di impiego disciplinato dal regolamento organico approvato con decreto 5 gennaio 1929, e Società anonima di navigazione « Nautica ».

L'assunzione dovrà essere fatta nella medesima proporzione per ciascuna Società in relazione al numero degli impiegati sia amministrativi che di mare (stato maggiore) e subalterni inscritti nei ruoli organici stessi e presentemente in servizio presso le cessanti Società, ma con facoltà di scelta nell'ambito dei singoli ruoli.

Nell'assegnazione del grado per il personale di cui nel precedente comma, sarà, per quanto possibile, tenuto conto di quello precedentemente raggiunto.

Il personale assunto dal nuovo concessionario non avrà diritto ad alcuna liquidazione per la cessazione dal servizio presso la Società da cui proviene, ma conserverà la propria anzianità sia agli effetti della determinazione dell'indennità in caso di successivo licenziamento che agli altri effetti che saranno previsti dal regolamento organico di cui all'art. 12 della convenzione di cui sopra.

Il personale delle Società più sopra indicate che non accettasse il trasferimento al nuovo concessionario o che da questo non venisse assunto, sarà licenziato.

Agli impiegati delle Società cessanti, i cui rapporti di impiego sono disciplinati dai su citati regolamenti organici, che venissero licenziati, saranno dovute le indennità previste dall'art. 16, comma 17, del regolamento approvato con decreto 15 marzo 1927 del Ministro per le comunicazioni per il personale della Società di navigazione « Puglia » e dallo art. 16, comma 16, degli altri regolamenti su citati per il personale delle Società: San Marco, Industrie Marittime, Costiera e Zaratina pel caso di cessazione del servizio marittimo sovvenzionato, migliorate al doppio, e quindi tante mensilità dell'ultimo stipendio (anzichè tante mezze mensilità) quanti sono gli anni di servizio prestati dal licenziato posteriormente al 1° luglio 1910, quale impiegato di Società di navigazione sovvenzionata dallo Stato.

Agli impiegati i cui rapporti di impiego siano disciplinati da norme diverse dai regolamenti organici su citati, che venissero licenziati, saranno dovute le indennità che possono loro competere pel servizio prestato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti di impiego per i casi di licenziamento, ed in mancanza di tali condizioni le indennità previste dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

È data peraltro facoltà a tutto il personale licenziato di optare fra il trattamento previsto dal presente articolo e quello previsto dal citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

La risoluzione dei rapporti di impiego in base alle facoltà del presente articolo libera comunque le cessanti Società da

qualunque ulteriore onere relativo alla previdenza del personale.

Art. 4.

Qualora il personale inscritto nei ruoli organici delle Società cessanti di cui al 1° comma dell'articolo precedente non fosse sufficiente alle esigenze dei servizi indicati nel comma medesimo, il concessionario, sia all'inizio dei servizi stessi che entro l'anno successivo, dovrà assumere personale non inscritto nei ruoli suddetti ma attualmente in servizio presso le Società medesime, salvo speciali e giustificate ragioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1933 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 15. — MANCINI.

Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo II (Adriatico).

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. croce *Giulio Ingianni,* direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

Ed il signor gr. uff. *Vittorio Cini* fu Giorgio, presidente del Consiglio di amministrazione della « Compagnia adriatica di navigazione », anonima con sede in Venezia, in nome e per conto della Compagnia stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Servizi da eseguirsi.

La Compagnia adriatica di navigazione, con sede a Venezia, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (Alleg. 1) alle condizioni indicate nel capitolato *A* (Alleg. 2), per le linee dal n. 1 al n. 13 e nel capitolato *B* (Alleg. 3) per le linee dal n. 14 al n. 32, i quali capitolati con la tabella stessa fanno parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli la Società viene designata con la parola « concessionario ».

Art. 2.

Sovvenzione.

La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in lire cinquantaquattro milioni ottocentottantamila (L. 54.880.000).

La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate — — di carbone e di un prezzo base di L. 140 a tonnellata cif Genova, primario Cardiff, di un consumo medio annuo di tonn. 38.000 di nafta grezza (Fuel Oil) e di un prezzo base di L. 190 a tonnellata merce resa franco bordo Genova, e di un consumo medio annuo di tonn. — — di nafta raffinata (Diesel Oil) e di un prezzo base di L. 240 a tonnellata, merce resa franco bordo Genova.

La revisione avrà luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone e della nafta riferentisi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il 15 per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento, ed avrà valore per il triennio successivo.

Agli effetti del 2° e 3° comma del presente articolo il primo triennio avrà termine col 31 dicembre 1934.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni le indicazioni di consumo medio annuo di combustibile potranno essere variate ogni volta che il concessionario avrà dovuto procedere alla sostituzione di una o più navi con altre aventi apparati motori utilizzanti combustibile diverso da quello usato sulle navi sostituite, o avrà dovuto modificare il sistema di combustione ad una o più navi di quelle in servizio.

Art. 3.

Pagamento della sovvenzione.

La sovvenzione dovuta al concessionario verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Il concessionario dovrà inviare al Ministero delle comunicazioni tutti quei documenti che gli saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà effetto dal 16 aprile 1932 al 31 dicembre 1946.

Trascorso tale termine la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Art. 5.

Amministrazione della Società - Capitale sociale.

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere, per non meno del sessanta per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da Società riconosciute italiane, e il Ministero delle comunicazioni potrà in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto sessanta per cento siano nominative. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione della Società e la sua rappresentanza legale e direttiva dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Le disposizioni di cui ai comma 1° e 2° del presente articolo devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni, o venendo comunque modificate senza il consenso del Ministero, la concessione sarà dichiarata decaduta con decreto Ministeriale non soggetto ad alcun gravame, salvo

il ricorso di legittimità a norma degli articoli 16 e 26 del R. decreto n. 1054 del 26 giugno 1924 approvante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 6.

Rappresentanza del concessionario all'estero.

Di massima gli agenti all'estero dovranno essere cittadini italiani ed approvati dal Ministero delle comunicazioni, il quale avrà facoltà di autorizzare la concessione di agenzie a persone straniere nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

Non potrà essere affidato l'incarico di agente a colui che sia investito di funzioni consolari, salvo casi speciali per i quali occorrerà l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Sede legale.

Il concessionario avrà la sede legale in Roma, la Direzione generale a Venezia, Direzioni compartimentali a Bari, Fiume ed Ancona ed una sede di esercizio a Zara.

Art. 8.

Navi nuove.

Il concessionario si obbliga di costruire entro il 31 dicembre 1933, le navi indicate nell'annessa tabella (Alleg. 1) i cui piani dovranno essere presentati all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio delle nuove navi il concessionario potrà far navigare materiale usato, purchè riconosciuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni, salva la applicazione dell'art. 7 del capitolato.

Art. 9.

Le navi allo scadere della convenzione.

Alla scadenza del presente contratto lo Stato avrà facoltà di prendere possesso per rilevare o far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari delle linee sovvenzionate, ed in tal caso il concessionario avrà l'obbligo di cedere, tutte o in parte le navi applicate alle linee contemplate nell'annessa tabella (Alleg. 1).

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale con le funzioni di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 10.

Noleggio delle navi.

Il Ministero delle comunicazioni avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi del concessionario, completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto al concessionario un compenso risultante dai seguenti elementi, per tutta la durata effettiva del noleggio:

1° il sei per cento per interesse sul valore attuale della nave;

2° il dodici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3° il rimborso delle spese vive, quali: consumo del carbone e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima, con le dotazioni ed i corredi di cui risulta munita, fosse di nuova costruzione; il valore attuale è quello iniziale, ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino ad un minimum del 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato di accordo tra il Ministero delle comunicazioni ed il concessionario, ed in mancanza di accordo dal Ministro per le comunicazioni in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 11.

Equipaggi.

La forza minima degli equipaggi sarà determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Il personale di bassa forza sarà reclutato a mezzo degli Uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie ed Uffici di porto.

Il contratto-tipo di arruolamento è soggetto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Tutto il personale di bordo, sia di coperta, di macchina o di camera, deve essere provvisto della divisa da approvarsi, su proposta del concessionario, dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 12.

Regolamento organico.

Il concessionario ha l'obbligo di presentare per il personale di stato maggiore navigante e per quello addetto ai servizi amministrativi, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, il regolamento organico del detto personale da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Ove il concessionario non adempisse a tale obbligo il Ministro per le comunicazioni provvederà d'ufficio alla compilazione del predetto regolamento.

Il regolamento organico deve contenere le tabelle numeriche del personale occorrente per i servizi di amministrazione e di quello di stato maggiore navigante con indicazione dei gradi, degli stipendi e relativi aumenti periodici. Deve inoltre, fra le varie disposizioni circa i rapporti contrattuali fra concessionario e personale, contenere quelle per le promozioni e per il trattamento economico al personale ammalato o sbarcato per disarmo, licenza o disponibilità, al personale colpito da infortuni per cause di servizio, ed al personale dispensato per raggiunti limiti di età, invalidità ed inidoneità, per mancanza di fiducia e cessazione di servizio. Deve infine contenere le norme relative allo intervento di un rappresentante del personale del concessionario nelle deliberazioni per le promozioni del personale stesso e per i provvedimenti disciplinari a suo carico, nonchè le norme per la risoluzione in via arbitrale delle controversie fra il concessionario ed il suo personale in ordine all'applicazione del regolamento stesso.

Art. 13.

Imbarco di diplomati capitani o macchinisti.

Il concessionario ha l'obbligo di imbarcare sulle navi addette a linee toccanti porti esteri, oltre l'equipaggio nor-

male, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento dei piroscafi.

La durata dell'imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo e semprechè sia terminato il viaggio in corso il diplomato imbarcato sarà sostituito da altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile di L. 100, aumentabile a L. 150, e trattamento tavola di ufficiali.

Art. 14.

Tariffe per le linee delle Isole italiane dell'Egeo.

In deroga alle disposizioni del capitolato *B* annesso alla presente convenzione le tariffe per il trasporto di persone, merci, bestiame e valori sulle linee 14, 15, 16, 17 e 18 saranno stabilite dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Tanto delle tariffe iniziali quanto delle successive variazioni che il Governo predetto ritenesse opportuno di arrecarvi, ne sarà data comunicazione dal Governo stesso al Ministero delle comunicazioni, con indicazione della data da cui le medesime andranno in vigore.

Art. 15.

Convenzioni speciali.

Il concessionario si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato, civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio.

Qualora si verificasse sospensione, o abbandono della navigazione, ovvero interruzione del servizio in una o più linee — che non fossero dipendenti da cause di guerra o di contumacia — il Ministro per le comunicazioni potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi nuova interruzione, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di revocare la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nei cui confronti il Ministro per le comunicazioni potrà addivenire a nuova concessione. In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso a favore del concessionario revocato un compenso di requisizione da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministro per le comunicazioni avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo è devoluto allo Stato.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16, ne compromettano — a giudizio insindacabile della Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione ed anche di far prendere possesso dei piroscafi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo su accennato.

Art. 18.

Divieti.

Il concessionario non potrà cedere ad altri i servizi assunti, nè vendere le navi assegnate ai servizi stessi senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Il concessionario non potrà, inoltre, senza l'autorizzazione del Ministro predetto, assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Gli è del pari vietata qualunque partecipazione diretta ed indiretta a trusts, coalizioni o cartelli, o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza una azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora il concessionario apertamente o nascostamente contravvenisse a queste disposizioni il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 19.

Danni per la decadenza della concessione.

Nei casi di revoca o decadenza, previsti dalla presente convenzione, la cauzione verrà incamerata di pieno diritto ed il concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possono derivare allo Stato.

Art. 20.

All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà del concessionario, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca lo ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario, come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente.

La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro 10 giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, il concessionario si intende decaduto per sua colpa dalla concessione.

Art. 21.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 22.

Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dal concessionario ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti, ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del collegio arbitrale non è soggetta ad appello od a ricorso per Cassazione.

Art. 23.

Sovvenzione per linea.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni la sovvenzione complessiva stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella.

Art. 24.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano le seguenti convenzioni stipulate:

A) con la Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo III (Venezia):

1° in data 18 dicembre 1925, approvata con decreto interministeriale 11 gennaio 1926;

2° in data 6 agosto 1928, approvata con decreto interministeriale 15 settembre 1928-VI;

3° in data 21 dicembre 1931, approvata con R. decreto-legge 2 maggio 1932-X, n. 606;

B) con la Società anonima industrie marittime, sedente in Ancona, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo V (Ancona):

1° in data 23 novembre 1925, approvata con decreto interministeriale 30 novembre 1925;

2° in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V;

C) con la Società « Puglia » anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo VI (Bari):

1° in data 27 settembre 1925, approvata con decreto interministeriale 20 ottobre 1925;

2° in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V;

3° in data 27 settembre 1928-VI, approvata con decreto interministeriale 12 ottobre 1928-VI;

4° in data 3 giugno 1929-VII, approvata con R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2138;

5° in data 14 novembre 1930-IX, approvata con R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157;

6° in data 9 gennaio 1932-X, approvata con decreto interministeriale 3 marzo 1932-X;

D) con la Società anonima di navigazione marittima « Costiera », sedente in Fiume, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *G* (Fiume):

1° in data 2 dicembre 1925, approvata con decreto interministeriale 12 dicembre 1925;

2° in data 6 ottobre 1927, approvata con decreto interministeriale 22 novembre 1927-VI;

E) con la Società anonima zaratina di navigazione, sedente in Zara, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *H* (Zara):

1° in data 13 novembre 1925, approvata con decreto interministeriale 30 novembre 1925;

2° in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V;

3° in data 21 marzo 1928-VI, approvata con decreto interministeriale 31 marzo 1928-VI;

4° in data 20 maggio 1931-IX, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 958;

F) con la Società anonima di navigazione « Nautica », sedente in Fiume, per l'esercizio delle linee di navigazione delle Isole Egee:

in data 10 aprile 1928, approvata con decreto intermiministeriale 6 maggio 1928-VI.

Cessa inoltre qualunque altra convenzione non compresa nella elencazione di cui sopra e che fosse stata stipulata con le nominate Società « San Marco », « Anonima Industrie Marittime », « Puglia », « Costiera », « Zaratina » e « Nautica » per l'esercizio di servizi marittimi sovvenzionati.

Il concessionario assume tutti gli oneri inerenti ai seguenti mutui:

Mutuo di lire tredicimilioniseicentosettantunmilasettecentocinquanta (L. 13.671.750) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 1° febbraio 1927 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire novemilioniquattrocentotrentottomilasettecentocinquanta (L. 9.438.750) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 5 luglio 1927 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire quattromilionitrecentottantatremila (lire 4.383.000) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 15 ottobre 1927 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire ottomilionicentotrentunmilacinquecento (L. 8.131.500) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 4 febbraio 1928 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire quattromilioniseicentocinquantunmilacinquecento (L. 4.651.500) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 23 marzo 1928 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire tremilionitrecentoventinovemilaseicentoventicinque (L. 3.329.625) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 16 giugno 1928 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire quattromilionisettecentoventimilacentoventicinque (L. 4.720.125) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 24 settembre 1928 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire quattromilionicentocinquantatremilacinquecento (L. 4.153.500) contratto dalla Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 10 novembre 1928 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire duemilionitrecentosessantasettemila (lire 2.367.000) contratto con la Società anonima di navigazione « San Marco », sedente in Venezia, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 20 giugno 1929 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire cinquemilioniquattrocentoquarantatremilatrecentoquindici e centesimi sessanta (L. 5.443.315,60), contratto dalla Società Anonima Industrie Marittime, sedente in Ancona, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire tremilioni (L. 3.000.000) contratto dalla Società Anonima Industrie Marittime, sedente in Ancona, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 6 giugno 1929 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire trentacinquemilionicentonovantanovemilanovecentottantasei e centesimi sessanta (L. 35.199.986,60) contratto dalla Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire settemilioni (L. 7.000.000) contratto dalla Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 4 luglio 1930 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire quattromilioni (L. 4.000.000) contratto dalla Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 25 novembre 1930 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire cinquemilioni (L. 5.000.000) contratto dalla Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 12 febbraio 1931 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire quattromilioni (L. 4.000.000) contratto dalla Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 12 maggio 1931 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire tremilioni (L. 3.000.000) contratto dalla Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come da contratto in data 14 luglio 1931 a rogito Amedeo Paoletti;

Mutuo di lire un milionecinquecentomila (L. 1.500.000) contratto dalla Società anonima di navigazione marittima « Costiera », sedente in Fiume, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 27 dicembre 1931 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire duemilionicentoottantunmilasettecentoquarantacinque e centesimi ottanta (L. 2.181.745,80) contratto dalla Società anonima zaratina di navigazione, sedente in Zara, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo di lire un milionecinquecentomila (L. 1.500.000) contratto dalla Società anonima zaratina di navigazione, sedente in Zara, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 22 novembre 1929 a rogito notaio Carlo Capo;

Mutuo cambiario di lire un milionequattrocentoundicimilanovecentoventicinque (L. 1.411.925) contratto dalla Società anonima di navigazione « Nautica », sedente in Fiume, con la Sezione autonoma fiumana dell'Istituto delle casse di risparmio delle Venezie, come da contratto in data 5 gennaio 1932 a rogito notaio Icilio Bacci.

Qualunque altro mutuo contratto dalle nominate Società « San Marco », « Anonima Industrie Marittime », « Puglia », « Costiera », « Zaratina » e « Nautica » non compreso nella elencazione di cui sopra, pel quale lo Stato avesse assunto la garanzia dell'ammortamento verso l'Istituto mutuante.

Il concessionario assume inoltre l'obbligo di corrispondere allo Stato qualsiasi somma di cui le Società sopraindicate « San Marco », « Industrie Marittime », « Puglia », « Costiera », « Zaratina » e « Nautica », risultassero debitrici in dipendenza dell'esercizio dei servizi marittimi contemplati nelle convenzioni indicate alle lettere *A, B, C, D, E* e *F* del presente articolo e che non fosse stata soddisfatta dalle suindicate Società.

Art. 25.

In applicazione del disposto dell'art. 2 della convenzione 23 novembre 1925 stipulata con la Società anonima industrie marittime, sedente in Ancona, per la concessione a questa delle linee di navigazione costituenti il Gruppo V (Ancona), convenzione approvata con decreto interministeriale 30 novembre 1925, pel servizio eseguito dal 1° gennaio 1931 al 15 aprile 1932 sulle linee di detto Gruppo dalla suindicata Società Anonima Industrie Marittime, sarà corrisposto alla « Compagnia adriatica di navigazione » che dal 16 aprile 1932 si è surrogata in tutti i diritti ed oneri derivanti dalle convenzioni 23 novembre 1925 su citata e 16 marzo 1927 stipulate con la Società Anonima Industrie Marittime di Ancona per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo V (Ancona), come da atto in data 4 aprile 1932-X a rogito del dott. Luigi Candiani di Carlo, notaio in Venezia, un compenso di lire seicentoquarantacinquemilaottocentotrentatre e centesimi trentuno (L. 645.833,31).

Le ritenute già applicate sui saldi corrisposti alla Società Anonima Industrie Marittime per deficienza di tonnellaggio del piroscafo « Dorico » durante il periodo 1° gennaio 1926-30 luglio 1929, saranno rimborsate alla Società medesima nella misura complessiva di L. 385.331,27. Anche il pagamento di tale somma verrà effettuato alla Compagnia adriatica di navigazione.

La suddetta deficienza di tonnellaggio non darà luogo ad applicazione di ritenute per il periodo 1° luglio 1929-30 giugno 1933.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 29 novembre 1932 - Anno XI E. F.

Per il Ministero delle comunicazioni:

Il direttore generale della marina mercantile:

GIULIO INGIANNI.

Per la « Compagnia adriatica di navigazione »:

VITTORIO CINI.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:

CIANO.

ALLEGATO 1.

Tabella delle linee di navigazione del Gruppo II (Adriatico).

Linea 1 - Venezia - Ancona fac.) - Bari - Brindisi - Pireo - Rodi - Coo - Calino - Lero (P. Lago) - Smirne - Rodi - Pireo - Brindisi - Bari - Ancona (fac.) - Venezia - Trieste - Venezia; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14.

Linea 2 - Venezia - Trieste - Ancona - Bari - Brindisi - Santi Quaranta - Corfù - Pireo - Sira (solo andata) - Smirne - Scio - Vaty - Lero (P. Lago) - Calino - Coo - Rodi - Alessandria e ritorno; periodicità; ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 3 - Trieste-Venezia-Bari-Brindisi-Pireo-Rodi-Alessandria e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 15.

Linea 4 - Venezia-Pola-Abbazia-Fiume e ritorno; periodicità; trisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 5 - Trieste-Pola-Ancona e ritorno; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 6 - Ancona-Lussinpiccolo-Pola e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 7 - Ancona-Fiume e ritorno; periodicità: giornaliera; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 8 - Ancona-Zara e ritorno; periodicità: giornaliera; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 9 - Celere Dalmazia; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14.

Primo viaggio settimanale: Venezia-Trieste-Pola-Lussinpiccolo-Zara-Spalato-Gravosa e ritorno.

Secondo viaggio settimanale: Trieste-Pola-Lussinpiccolo-Zara-Spalato-Gravosa e ritorno.

Linea 10 - Venezia-Dalmazia-Albania-Brindisi; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14. Andata: Venezia-Trieste-Zara-Sebenico-Spalato-Lagosta-Gravosa-Bari-Manfredonia-Barletta-Bari-Antivari-S. Giovanni di Medua-Durazzo-Valona-Brindisi; ritorno: Brindisi-Valona-Durazzo-S. Giovanni di Medua-Antivari-Bari-Gravosa-Lagosta-Spalato-Sebenico-Zara-Pola-Trieste-Venezia; obbligo di toccare Saseno in andata prima e dopo Valona, in ritorno dopo Valona: facoltà di approdare in andata e ritorno a Trani, Bisceglie e Molfetta.

Linea 11 - Venezia-Dalmazia-Albania-Epiro; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14. Andata: Venezia-Trieste-Pola-Lussinpiccolo-Zara-Sebenico-Spalato-Gravosa-Cattaro-Durazzo-Valona-Santi-Quaranta-Corfù-Prevesa-Santa Maura; ritorno: Santa Maura-Corfù-Santi Quaranta-Valona-Durazzo-Cattaro-Gravosa-Curzola-Spalato-Sebenico-Zara-Lussinpiccolo-Pola (facol.) - Trieste-Venezia.

Linea 12 - Venezia-Trieste-Ravenna-Cherso-Fiume-Zara-Spalato-Metcovich-Gravosa-S. Giovanni di Medua-Durazzo-Valona-Bari-Gravosa-Metcovich-Spalato-Zara-Fiume-Cherso-Ravenna-Trieste-Venezia; periodicità: settimanale: velocità oraria normale di esercizio: miglia 10. Facoltà di approdare ad Abbazia nell'estate.

Linea 13 - Bari-Durazzo e ritorno; periodicità: sei volte la settimana: velocità oraria normale di esercizio: miglia 14.

Linee locali:

Linea 14 - Rodi-Coo-Calino-Pireo-Smirne e ritorno; periodicità; ogni due settimane: velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 15 - Rodi-Simi-Nisiro-Coo-Calino-Lero (S. Marina e P. Lago) - Patmo-Pireo e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 16 - Rodi-Simi-Nisiro-Coo-Calino-Stampalia-Lero (P. Lago) - Patmo-Lisso-Lero (S. Marina) - Calino-Coo-Nisiro-Simi-Rodi; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 8.

Linea 17 - Rodi-Castelrosso e ritorno: periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 8.

Linea 18 - Rodi-Piscopi (solo andata) - Calchi-Scarpanto-Caso e ritorno; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 8.

Linea 19 - Fiume-Abbazia-Laurana-Moschiena-Fianona-Porto Albona-Cherso-Pola-Rovigno-Orsera-Parenzo-Pirano-Trieste e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 20 - Fiume-Volosca-Abbazia-Laurana-Moschiena-Fianona-Porto Albona-Cherso-S. Martino-Pola e ritorno; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10. (Gli scali di Volosca e San Martino potranno essere toccati in uno solo dei viaggi settimanali).

Linea 21 - Fiume-Abbazia-Laurana-Moschiena-Fianona-Porto Albona-Cherso e ritorno; periodicità: quattro volte la settimana; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 22 - Fiume-Volosca-Abbazia-Ica-Laurana e ritorno; periodicità: cinque corse al giorno dal 1° aprile al 31 ottobre ed una corsa al giorno dal 1° novembre al 31 marzo; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 23 - Fiume-Isole del Carnaro; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Primo viaggio settimanale: Fiume-Caisole-Veglia-Arbe-Lussingrande-Lussinpiccolo-Unie-Sansego-Lussinpiccolo-Sansego-Unie-Lussinpiccolo-Ossero-S. Martino-Cherso-Laurana-Abbazia-Fiume;

Secondo viaggio settimanale: Fiume-Abbazia-Laurana-Cherso - S. Martino-Ossero-Lussinpiccolo-Unie-Sansego-Lussinpiccolo-Sansego-Unie-Lussinpiccolo-Lussingrande-Arbe-Veglia-Caisole-Fiume.

Linea 24 - Fiume-Zara-Traù-Spalato-Lesina-Curzola-Lagosta-Comisa-Spalato-Traù-Zara-Arbe-Veglia-Fiume; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 25 - Fiume-Veglia-Arbe-Zara-Fiume; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 26 - Fiume-Zara-Lagosta-Spalato-Zara-Fiume; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 27 - Zara-Obbrovazzo e ritorno; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 28 - Zara-Pago e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 29 - Zara-Zaravecchia-Sebenico-Scardona e ritorno; periodicità bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10. (L'approdo di Scardona potrà essere eseguito in uno solo dei due viaggi settimanali).

Linea 30 - Zara-Oltre-Sale e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 31 - Bari-Molfetta-Bisceglie (fac.) - Barletta-Manfredonia-Mattinata-Vieste-Peschici-San Menaio-Rodi-Tremiti-Rodi-S. Menaio-Peschici-Vieste-Mattinata-Manfredonia e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 32 - San Giovanni di Medua-Foce Bojana-Oboti-Scutari e ritorno; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 8.

Navi (piroscafi o motonavi) da assegnarsi alle linee.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 3500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 15 per la linea 3.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 14 per la linea 1.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 3000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 12 per la linea 2.

N. 7 (sette) navi della stazza lorda unitaria minima di 2000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 14 per le linee 9, 10, 11 e 13.

N. 3 (tre) navi della stazza lorda unitaria minima di 1300 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 12 per le linee 4, 7 e 8.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 1300 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 5 e 6.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 1000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 14 e 15.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 800 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per la linea 12.

N. 2 (due) navi della stazza lorda unitaria minima di 500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 26 e 31.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 400 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 8 per le linee 16, 17 e 18.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 250 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 19 e 20.

N. 5 (cinque) navi della stazza lorda unitaria minima di 200 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 21, 22, 27, 28, 29 e 30.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 200 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 8 per la linea 32.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 150 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 per le linee 23, 24 e 25.

Entro il periodo stabilito dall'art. 8 della convenzione il concessionario deve adibire al servizio le seguenti navi di nuova costruzione.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 3500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 15 da destinarsi alle linea 3.

N. 1 (una) nave della stazza lorda minima di 1000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 12 da destinarsi alla linea 12.

Le suddette navi di nuova costruzione devono essere classificate con marca Stella al Registro italiano.

È consentito al concessionario di mantenere in servizio per la durata della presente convenzione le navi attualmente adibitevi costruite anteriormente al 1921, a condizione che esse mantengano sempre la inscrizione nella prima classe del Registro italiano. Restano tuttavia salve ed impregiudicate le disposizioni dell'art. 10 dei capitolati annessi alla convenzione stessa.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 29 novembre 1932 - Anno XI E. F.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la « Compagnia adriatica di navigazione »:
VITTORIO CINI.

ALLEGATO 2.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE.
Ispettorato dei servizi marittimi.

Capitolato A per i servizi marittimi sovvenzionati.

Esecuzione dei viaggi - Itinerari ed orari.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal Ministero delle comunicazioni, sentito il concessionario, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto del Ministero delle comunicazioni e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice la autorità marittima nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso nè dal concessionario in confronto dello Stato, nè dai terzi sia in confronto dello Stato che del concessionario.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere le navi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dal concessionario agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari.

L'attuazione di nuovi approdi non dovrà però costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

Nel caso che i viaggi straordinari possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le sole spese vive di esercizio.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, per ragioni di interesse postale, commerciale o politico, e previo accordo col concessionario, modificare gli itinerari, la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere una o più linee, sostituendo a queste altre linee, fermo restando che non ne venga diminuita la percorrenza complessiva annua nè aumentato l'onere finanziario dello Stato.

Navi (piroscafi o motonavi).

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di 25 anni dovranno essere sostituite.

Art. 6.

Il concessionario indicherà al Ministero delle comunicazioni le linee sulle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno esser distolte dalle linee così indicate e sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Il concessionario non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà insindacabile di autorizzare il concessionario, in casi eccezionali, ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formola seguente:

$$S' = S - (a + b)$$

in cui

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio;

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\, S + 0{,}35\, S\, \frac{T'}{T}\right)$$

nelle quali

V' rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta;
T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Art. 8.

Le navi nuove, che il concessionario ha l'obbligo di destinare al servizio, devono essere costruite nei cantieri italiani.

Il concessionario potrà ricorrere ai cantieri esteri quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, i cantieri nazionali abbiano fatto condizioni onerose in confronto di quelle risultanti da accreditati cantieri esteri.

I piani delle navi di nuova costruzione o da acquistarsi e quelli dei loro apparati motori, ed i relativi contratti di costruzione o di acquisto dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.

Art. 9.

Le navi, siano nuove o già in esercizio, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procederà ad una visita generale della nave, esigendo, ove occorra, che sia messa a secco. La visita si estenderà a tutte le parti costitutive e complementari della nave, cioè allo scafo ed alle sue soprastrutture con tutte le sistemazioni interne, all'apparato motore, ai macchinari ausiliari, all'armamento marinaresco ed agli oggetti di dotazione fissa e di rispetto.

La Commissione procederà inoltre alla prova di stabilità ed alle prove in mare per la determinazione della velocità e per l'accertamento delle condizioni di governo e delle qualità nautiche della nave e del funzionamento dei vari meccanismi ausiliari.

Per la esecuzione della visita e delle prove suindicate saranno dal Ministero delle comunicazioni emanate particolari norme.

Il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che la visita e le prove suindicate siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

La visita e le prove suindicate hanno l'effetto delle visite di cui agli articoli 43 e seguenti del testo coordinato del regolamento 18 gennaio 1899, che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri.

Art. 10.

Il Ministero delle comunicazioni potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso a ciascuna partenza dal porto capolinea per i viaggi oltre il canale di Suez o lo stretto di Gibilterra ed almeno di biennio in biennio per gli altri viaggi, far procedere ad una visita sommaria, ed occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime riuniscano sempre tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, od a quelle stabilite per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi che venissero successivamente emanati, il concessionario dovrà, nel termine che gli verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Art. 11.

Le spese per indennità di missione al personale ed alle Commissioni incaricate dal Ministero delle comunicazioni della esecuzione delle visite delle navi saranno a carico del concessionario.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 12.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'uno per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 13.

Il concessionario dovrà destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese del concessionario.

Il vitto degli impiegati e dei commessi sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 14.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto o dagli uffici sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco.

Esso dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario, il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Art. 15.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni nello scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 16.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta, tanto interni che esteri, indicati dall'Amministrazione delle poste o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura del concessionario. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuto il concessionario stesso, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte del concessionario o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti delle navi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario però potrà trasportare con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da esso esercitate nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Il concessionario senza il consenso del Governo non potrà trasportare effetti fra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Art. 17.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avarie degli effetti.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori.

Art. 18.

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali

toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni approvate dal Ministero delle comunicazioni, sentito il concessionario.

Allo scopo di facilitare tali trasporti il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato ai piroscafi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 19.

All'inizio del servizio le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori fra tutti i porti del Regno — dall'Italia ai porti esteri dell'Adriatico, ai porti delle Isole italiane dell'Egeo, ai porti della Tunisia e di Malta ed ai porti della Libia, dell'Eritrea e della Somalia Italiana e viceversa — come pure ai trasporti fra i porti del Mar Rosso fra Aden e Suez, fra quelli della Libia, fra quelli della Somalia Italiana e fra gli uni e gli altri non potranno superare i limiti stabiliti nelle tabelle che seguono:

TABELLA *A*.

PASSEGGERI (1).

Velocità prescritta e zone di percorrenza	Centesimi per passeggero chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Per le linee con velocità inferiore a 12 miglia:			
da 1 a 150 chilometri	39.9	26.6	13.3
da 151 a 300 »	29.82	19.88	9.94
da 301 a 600 »	20.89	13.93	6.96
da 601 a 1000 »	17.22	11.48	5.74
da 1001 a 1500 »	13.65	9.1	4.55
oltre 1500 chilometri	9.45	6.3	3.15
Per le linee con velocità da 12 a 15 miglia: (2)			
da 1 a 150 chilometri	63 —	42 —	21 —
da 151 a 300 »	32.55	21.7	10.85
da 301 a 600 »	24.15	16.1	8.05
da 601 a 1000 »	17.22	11.48	5.74
da 1001 a 1500 »	13.65	9.1	4.55
oltre 1500 chilometri	9.45	6.3	3.15
Per le linee con velocità oltre 15 miglia:			
Per qualsiasi percorso	63 —	42 —	21 —
Dall' Italia all' Eritrea e alla Somalia Italiana e viceversa:			
da 1 a 4000 chilometri	52.2	34.8	17.4
oltre 4000 chilometri	28.8	19.2	9.6

(1) Nei prezzi di passaggio risultanti dall'applicazione della presente tabella non sono compresi il costo del vitto per tutte le classi e quello del letto per la prima e la seconda classe.
(2) Per i percorsi fra gli scali del Regno si applicheranno i prezzi previsti per le linee con velocità inferiore a 12 miglia.

Sulle navi potranno aggiungersi cabine speciali e di lusso a prezzi superiori a quelli normali, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Il numero di tali cabine non potrà eccedere il 40 per cento del numero totale dei posti di 1ª classe.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai tre ai dieci anni non compiuti, pagheranno metà tariffa.

Il costo del letto, del vitto e delle consumazioni a bordo sarà determinato dal Ministero delle comunicazioni. Il vitto non è obbligatorio pei passeggeri nei viaggi di durata inferiore a 12 ore.

Ogni passeggero di 1ª classe avrà diritto di portare con sè gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggero di 2ª e 3ª classe 70 chilogrammi, anche se il bagaglio è costituito da derrate e prodotti agricoli per il consumo personale.

TABELLA *B*.

MERCI.

Zone di percorrenza	Prezzo per quintale in lire			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Sino a 200 Km. (minimo per q.le)	7.35	5.88	4.48	2.8
da oltre 200 e sino a 300 Km. (1)	0.294	0.196	0.112	0.056
da oltre 300 e sino a 400 Km. (1)	0.196	0.098	0.070	0.049
da oltre 400 e sino a 1000 Km. (1)	0.049	0.049	0.049	0.049
oltre 1000 Km. (1)	0.035	0.035	0.035	0.035
Dall'Italia all'Eritrea e viceversa	23.40	21.30	18.30	16.5
Dall'Italia alla Somalia Italiana e viceversa	32.70	29.70	19.8	18 —

(1) Per ogni 20 chilometri indivisibili.

L'importo minimo di ogni spedizione è di lire dieci; le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 50 e più chilogrammi, sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio e lo sbarco delle merci sarà fatto a cura del concessionario, il quale non potrà per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità locali competenti; tuttavia per partite di importanza speciale il concessionario potrà consentire al ricevitore, salvo particolari disposizioni vigenti nei porti, di ritirare la merce sotto paranco.

TABELLA *C*.

BESTIAME.

Zone di percorrenza	Lire per capo			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Da 1 a 300 Km. (prezzo minimo)	28 —	16 —	7.60	4 —
Per ogni 50 Km. indivisibili oltre 300 e fino a 500 Km.	4 —	3 —	1.60	1 —
Per ogni 100 Km. indivisibili oltre 500 Km.	3 —	2 —	1 —	0.40

Appartengono alla 1ª classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche, vitelli;

alla 2ª classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;

alla 3ª classe: montoni, capre, pecore e porci;

alla 4ª classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Ministero delle comunicazioni ed il concessionario.

TABELLA *D*.

VALORI.

Zone di percorrenza	Lire per ogni 1000 lire indivisibili
Da 1 a 200 chilometri (prezzo minimo)	4 —
Per ogni 100 chilometri indivisibili oltre 200 e fino a 500 chilometri	0.72
Per ogni 100 chilometri indivisibili oltre 500 e fino a 1000 chilometri	0.24
Per ogni 100 chilometri indivisibili oltre 1000 chilometri.	0.12
Prezzo massimo	12 —

Nessun diritto di cappa potrà essere gravato dai concessionari sulle spedizioni di merci, bestiame e valori.

Art. 20.

Pei percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente le tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni, siano reputati di pari importanza.

Le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sulle navi in partenza dall'Italia, non potranno in alcun caso essere tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dal concessionario alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione con la medesima nave.

Le merci di importazione, imbarcate in un porto estero sopra una nave a destinazione di un porto italiano, non saranno mai tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dal concessionario alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra la medesima nave per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

Art. 21.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti merci applicando tariffe non superiori alle seguenti:

1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno toccata da navi adibite alle linee esercitate dal concessionario:

fino a 60 kg. . . . . L. 5
fino a 120 kg. . . . . » 10

2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località del Mediterraneo, toccate da navi adibite alle linee suddette:

fino a 60 kg. . . . . L. 10
fino a 120 kg. . . . . » 20

3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località oltre Suez toccate da navi adibite alle linee suddette:

fino a 60 kg. . . . . L. 20
fino a 120 kg. . . . . » 30

Per l'operazione di trasbordo dei piccoli colli suddetti da una nave ad un'altra sarà percepito dal concessionario un compenso non superiore a lire 2 per collo.

Il volume dei piccoli colli non dovrà superare un quarto di metro cubo.

Art. 22.

Il concessionario dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni.

Quando per fatto proprio il concessionario non adempisse a tale obbligo sarà tenuto ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso il concessionario dovrà rimborsare le spese di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di carestia oppure di altra calamità pubblica la quale abbia per effetto di variare notevolmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il Ministero delle comunicazioni potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 24.

A richiesta del concessionario, e sempre quando ne sia dimostrata la necessità in dipendenza di eventuali maggiori oneri di esercizio, il Ministero delle comunicazioni potrà, previo parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, accordare aumenti alle tariffe indicate agli articoli 19 e 21.

Il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre, sentito il concessionario e previo parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, disporre la riduzione delle tariffe massime indicate agli articoli 19 e 21 quando ciò sia consentito dalle mutate condizioni dell'economia nazionale e dei traffici marittimi.

Qualsiasi modificazione alle norme e condizioni di trasporto in vigore alla data di inizio dei servizi contemplati dal presente capitolato, dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero predetto udito il Consiglio superiore della marina mercantile ed il Consiglio di Stato. Il Ministero delle comunicazioni potrà anche provvedere di sua iniziativa, sentito il concessionario ed i Consigli suddetti, alla revisione delle norme e condizioni medesime, ogni qualvolta ciò sia ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi e le consuetudini.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dal Ministero delle comunicazioni: esso vigilerà che il concessionario non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio od a danno di singoli porti e di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori, ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero delle comunicazioni non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo.

Art. 26.

Pei trasporti dei passeggeri, bagagli e merci a destinazione degli scali esteri regolarmente toccati dalle linee indicate nella tabella di cui all'art. 1 e, ove sia possibile, anche pei trasporti in senso inverso, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, possibilmente mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione. Uguale obbligo è fatto al concessionario in riguardo ai trasporti passeggeri, bagagli e merci fra il continente, le isole e le colonie.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura del concessionario, verso quel compenso che sarà stabilito dalle locali autorità competenti.

Il concessionario sarà pure tenuto ad attuare il servizio cumulativo per i passeggeri, bagagli e merci con gli altri concessionari dei servizi marittimi sovvenzionati, e possibilmente con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale e imprese di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate dalle navi italiane sovvenzionate.

Le norme e condizioni dei trasporti in servizio cumulativo fra i concessionari delle linee di cui al presente capitolato e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Il concessionario avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni di servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 27.

Il concessionario dovrà concedere: il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto:

a) su tutte le linee; in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia con tre viaggi all'anno per le loro famiglie;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile che viaggiano per ragioni di servizio ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dalla Amministrazione suddetta;

b) sulle linee per le colonie e l'estero:

1° a due missionari o due missionarie, italiani, in 2ª classe (uno potrà essere concesso in 1ª classe);

2° ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie o all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta della autorità militare, in numero non superiore a 10 posti (3ª classe) per ogni viaggio di andata o di ritorno;

3° ai marinai italiani naufraghi, rimpatrianti, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, in numero non superiore a 10 posti (3ª classe).

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 2 e 3 sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 2 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 3.

Art. 28.

Il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto:

a) per i percorsi fra i porti del Regno:

1° agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2° agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3° ai militari di truppa;

4° agli allievi degli Istituti nautici;

5° ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

6° alle comitive di operai, di agricoltori e loro famiglie in numero non inferiore a venti persone e alle comitive in genere composte di non meno di trenta persone, purchè in precedenza ne abbiano fatto domanda indicando i nomi dei componenti la comitiva e lo scopo del viaggio;

7° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e delle categorie indicate ai numeri 1 e 2;

b) sulle linee per le colonie e per l'estero:

1° ai componenti le spedizioni scientifiche;

2° ai Regi agenti diplomatici e consolari, ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato in servizio nelle colonie e rispettive famiglie;

3° agli impiegati dello Stato in genere che viaggiano per ragioni di servizio;

4° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

c) su tutte le linee:

ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

ed in mancanza di speciali convenzioni con i Ministeri della guerra e della marina:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione il concessionario è obbligato a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

Il concessionario dovrà concedere:

a) la riduzione del 50 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) la riduzione del 75 per cento sulle tariffe normali escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prender parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti.

Art. 30.

In mancanza di convenzioni speciali, per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze, dal concessionario i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie: la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare al concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

Sorveglianza dei servizi.

Art. 31.

La sorveglianza dei servizi spetta all'Amministrazione della marina mercantile (Ispettorato dei servizi marittimi) ed alle autorità da essa delegate. I funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile e le autorità da essa delegate hanno diritto di eseguire a bordo delle navi e presso l'Amministrazione del concessionario tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci.

Art. 32.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmettere copia ogni mese al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti come delle spese per ciascuna linea.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari.

Art. 33.

Ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'art. 32 od ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 31 e 32, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 34.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 31 e 32 del presente capitolato sono a carico del concessionario, ed a tal uopo sulla sovvenzione annua sarà effettuata una ritenuta del 2 per mille, che varrà a titolo di deposito, salvo liquidazione definitiva.

Penalità.

Art. 35.

Per le sole linee postali giornaliere Napoli-Palermo e Civitavecchia-Terranova:

Nel caso di ritardato arrivo nei porti capolinea non derivante da causa di forza maggiore dimostrata o da autorizzazione ministeriale, il concessionario incorrerà in una multa di L. 0,10 per tonnellata di stazza lorda e per ogni ora di ritardo, esclusa la prima mezz'ora. Nell'applicazione di tale multa sarà computata per un'ora ogni frazione superiore ai trenta minuti, sarà trascurata la frazione uguale o inferiore.

Per tutte le linee:

Per ogni viaggio omesso il concessionario incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione. Se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore, il concessionario incorrerà, inoltre, in una multa da lire mille a cinquemila (L. 1000 a L. 5000).

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò avvenne per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero delle comunicazioni, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà nella multa di lire mille (L. 1000).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari il concessionario incorrerà in una multa da lire cinquecento (L. 500) a lire cinquemila (L. 5000) per viaggio.

Salvo casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dal concessionario alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di lire una per tonnellata di stazza lorda e per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 30 per il comandante, di L. 15 per ogni ufficiale e di L. 5 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giusti-

ficazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 29 novembre 1932-XI.

Per il Ministero delle comunicazioni:

Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la « Compagnia adriatica di navigazione »:
VITTORIO CINI.

ALLEGATO 3.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ispettorato dei servizi marittimi

Capitolato B per i servizi marittimi sovvenzionati (Servizi locali).

Esecuzione dei viaggi — Itinerari ed orari.

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

I giorni e le ore di partenza e di arrivo verranno determinati dal Ministero delle comunicazioni, sentito il concessionario, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto del Ministero delle comunicazioni e dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice la autorità marittima nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso nè dal concessionario in confronto dello Stato, nè dai terzi sia in confronto dello Stato che del concessionario.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minore ritardo possibile.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere le navi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dal concessionario agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari.

L'attuazione di nuovi approdi non dovrà però costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

Nel caso che i viaggi straordinari possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate ai concessionari le sole spese vive di esercizio.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, per ragioni di interesse postale, commerciale o politico, e previo accordo col concessionario, modificare gli itinerari, la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere una o più linee sostituendo a queste altre linee, fermo restando che non ne venga diminuita la percorrenza complessiva annua nè aumentato l'onere finanziario dello Stato.

Navi (piroscafi o motonavi).

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di assicurare tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di 25 anni dovranno essere sostituite.

Art. 6.

Il concessionario indicherà al Ministero delle comunicazioni le linee sulle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee così indicate e sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Il concessionario non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà insindacabile di autorizzare il concessionario, in casi eccezionali, ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:

$$S'=S'-(a+b)$$

in cui

S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;

a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio:

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\ S + 0{,}35\ S\ \frac{T'}{T}\right)$$

nelle quali

V' rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta;
T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Art. 8.

Le navi nuove, che il concessionario ha l'obbligo di destinare al servizio, devono essere costruite nei cantieri italiani.

Il concessionario potrà ricorrere ai cantieri esteri quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, i cantieri nazionali abbiano fatto condizioni onerose in confronto di quelle risultanti da accreditati cantieri esteri.

I piani delle navi di nuova costruzione o da acquistarsi e quelli dei loro apparati motori, ed i relativi contratti di costruzione o di acquisto dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.

Art. 9.

Le navi, siano nuove o già in esercizio, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procederà ad una visita generale della nave, esigendo, ove occorra, che sia messa a secco. La visita si estenderà a tutte le parti costitutive e complementari della nave, cioè allo scafo ed alle sue soprastrutture con tutte le sistemazioni interne, all'apparato motore, ai macchinari ausiliari, all'armamento marinaresco ed agli oggetti di dotazione fissa e di rispetto.

La Commissione procederà inoltre alla prova di stabilità ed alle prove in mare per la determinazione della velocità e per l'accertamento delle condizioni di governo e delle qualità nautiche della nave e del funzionamento dei vari meccanismi ausiliari.

Per la esecuzione della visita e delle prove suindicate saranno dal Ministero delle comunicazioni emanate particolari norme.

Il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che la visita e le prove suindicate siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

La visita e le prove suindicate hanno l'effetto delle visite di cui agli articoli 43 e seguenti del testo coordinato del regolamento 18 gennaio 1899, che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri.

Art. 10.

Il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno di biennio in biennio, far procedere ad una visita sommaria, ed occorrendo anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime riuniscano sempre tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate, od a quelle stabilite per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi che venissero successivamente emanati, il concessionario dovrà, nel termine che gli verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Art. 11.

Le spese per indennità di missione al personale ed alle commissioni incaricate dal Ministero delle comunicazioni della esecuzione delle visite delle navi saranno a carico del concessionario.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Art. 12.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano esso originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'uno per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 13.

Il concessionario dovrà destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese del concessionario.

Il vitto degli impiegati e dei commessi sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 14.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dagli uffici sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco.

Esso dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario, il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Art. 15.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni nello scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 16.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta, tanto interni che esteri, indicati dall'Amministrazione delle poste o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura del concessionario. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuto il concessionario stesso, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte del concessionario o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti delle navi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario però potrà trasportare con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da esso esercitate nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Il concessionario senza il consenso del Governo non potrà trasportare effetti fra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Art. 17.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avarie degli effetti.

Tariffe e condizioni di trasporto
dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori.

Art. 18.

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni approvate dal Ministero delle comunicazioni, sentito il concessionario.

Allo scopo di facilitare tali trasporti il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascun scalo di approdo nel Regno sia assegnato alle navi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 19.

All'inizio del servizio le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori non potranno superare i limiti seguenti:

a) *Passeggeri*:

pei passeggeri di classe centesimi 24 per passeggero-chilometro,

pei passeggeri di ponte centesimi 12 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di centesimi 18 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con l'aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato pei passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai tre ai dieci anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente 60 chilogrammi di bagaglio, anche se è costituito da derrate o prodotti agricoli per consumo personale o pel mercato.

b) *Merci*:

per qualsiasi percorso delle linee e per quintale lire 2,80.

L'importo minimo di ogni spedizione è di L. 4. Le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 50 e più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 o 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio e lo sbarco delle merci sarà fatto a cura del concessionario, il quale non potrà per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità locali competenti.

c) *Bestiame*:

1ª classe lire 18 per capo
2ª » » 12 »
3ª » » 3 »
4ª » » 1,50 »

Appartengono alla 1ª classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;
alla 2ª classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;
alla 3ª classe: montoni, capre, pecore e porci;
alla 4ª classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.
Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate di accordo fra il Ministero delle comunicazioni ed il concessionario.

d) *Valori*:

lire 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di lire 9.

Art. 20.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli, contenenti merci, applicando una tariffa non superiore a lire 1,80 per collo.
I colli stessi non potranno superare nè il peso di chilogrammi 60 nè il volume di un quarto di metro cubo.

Art. 21.

Il concessionario dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni.
Quando per fatto proprio il concessionario non adempisse a tale obbligo sarà tenuto ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.
Nell'uno e nell'altro caso il concessionario dovrà rimborsare le spese di sosta della merce.
Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 22.

In caso di carestia oppure di altra calamità pubblica, la quale abbia per effetto di variare notevolmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune Provincie, il Ministero delle comunicazioni potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 23.

A richiesta del concessionario, e sempre quando ne sia dimostrata la necessità in dipendenza di eventuali maggiori oneri di esercizio, il Ministero delle comunicazioni potrà, previo il parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, accordare aumenti alle tariffe indicate agli articoli 19 e 20.
Il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre, sentito il concessionario e previo il parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, disporre la riduzione delle tariffe massime indicate agli articoli 19 e 20 quando ciò sia consentito dalle mutate condizioni della economia nazionale e dei traffici marittimi.
Qualsiasi modificazione alle norme e condizioni di trasporto in vigore alla data di inizio dei servizi contemplati dal presente capitolato, dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero predetto udito il Consiglio superiore della marina mercantile ed il Consiglio di Stato. Il Ministero delle comunicazioni potrà anche provvedere di sua iniziativa, sentito il concessionario ed i Consigli suddetti, alla revisione delle norme e condizioni medesime, ogni qualvolta ciò sia ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi e le consuetudini.
Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 24.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dal Ministero delle comunicazioni; esso vigilerà che il concessionario non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio od a danno di singoli porti e di singoli speditori.
Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori, ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero delle comunicazioni non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo.

Art. 25.

Per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci il concessionario ha l'obbligo di attuare il servizio cumulativo con le Ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.
Il concessionario dovrà pure, quando sia possibile, attuare il servizio cumulativo con imprese di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da navi italiane sovvenzionate.
Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura del concessionario verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.
Le norme e condizioni pei trasporti in servizio cumulativo fra il concessionario e le Ferrovie o fra il concessionario e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.
Il concessionario avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Art. 26.

Il concessionario dovrà concedere: il viaggio gratuito, in prima classe, escluso il vitto e il letto:
1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giu-

gno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia con tre viaggi all'anno per le loro famiglie;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile che viaggiano per ragioni di servizio ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta.

Il concessionario dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1° ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie o all'estero e provenienti da altre linee, che rimpatriano per prestar servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2° ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatrianti, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, in numero non superiore a 10 posti.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1 e 2 sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2.

Art. 27.

Il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto:

1° agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2° agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3° ai militari di truppa;

4° alle comitive di operai, di agricoltori e loro famiglie;

5° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e delle categorie indicate ai numeri 1 e 2;

6° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

ed in mancanza di speciali convenzioni con i Ministeri della guerra e della marina:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione il concessionario è obbligato a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestar servizio militare.

Art. 28.

Il concessionario dovrà concedere:

a) la riduzione del 50 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) la riduzione del 75 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato, il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze, dal concessionario i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie: la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare al concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

Sorveglianza dei servizi.

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta all'Amministrazione della marina mercantile (Ispettorato dei servizi marittimi) ed alle autorità da essa delegate. I funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile e le autorità da essa delegate hanno diritto di eseguire a bordo delle navi e presso l'Amministrazione del concessionario tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci.

Art. 31.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni mese al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo e da esso trovati regolari.

Art. 32.

Ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'art. 31 od ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 30 e 31 il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 30 e 31 del presente capitolato sono a carico del concessionario, ed a tal uopo sulla sovvenzione annua, sarà effettuata una ritenuta del due per mille, che varrà a titolo di deposito, salvo liquidazione definitiva.

Penalità.

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso il concessionario incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione. Se l'omissione avviene

senza causa di forza maggiore il concessionario incorrerà, inoltre, in una multa da lire duecento a mille (L. 200 a 1000).

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò avvenne per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero delle comunicazioni, non approdasse ad uno degli scali prescritti, o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà nella multa di lire cinquecento (L. 500).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari il concessionario incorrerà in una multa da lire cento (L. 100) a lire mille (L. 1000) per viaggio.

Salvo casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dal concessionario alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di lire una per tonnellata di stazza lorda e per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di lire 30 per il comandante, di lire 15 per ogni ufficiale e di lire 5 per ogni individuo dell'equipaggio escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 29 novembre 1932-XI

Per il Ministero delle comunicazioni:

Il direttore generale della marina mercantile:

GIULIO INGIANNI.

Per la « Compagnia adriatica di navigazione »:

VITTORIO CINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Prezzo L. 1,20